

Articolo

IL SENTIMENTO DI NON SENTIRSI FESSO

Sono le sedici spaccate nel momento in cui ci viene aperto il cancello d'entrata. Da subito, l'ex Procuratore antimafia, Pierluigi Vigna, con un fare gentilissimo e un sorriso affabile ci mette a nostro agio: avere di fronte cinquant'anni di storia italiana da chi l'ha vissuta da protagonista è emozionante; avere l'opportunità di indagare direttamente gli anni del terrorismo, le stragi di mafia, i misteri del mostro di Firenze è un'esperienza impagabile.

Da quand'è scoppiato il caso degli appalti della protezione civile, da quando sono emerse le torbide relazioni tra sesso, affari e politica, molti commentatori hanno previsto una imminente tangentopoli. Certo, dagli anni Novanta le cose sono cambiate, non si ruba più per il partito che è, ora, unicamente il mezzo per soddisfare interessi privati. Ma la cosa che più colpisce chi scrive è senza dubbio la reazione della società civile. Mancano l'indignazione, lo sdegno, il motto di orgoglio che permette ad un popolo unito di gridare «basta!». La gente sembra stanca, anzi, sembra rassegnata. Eppure, come non accadeva da tanto, le classi sociali sembrano sempre più scollate e la forbice tra poveri e ricchi aumenta costantemente. Le notizie economiche, ammantate di nero, disegnano un paese attanagliato fra la concorrenza delle altre nazioni e l'incapacità di reazione: l'Italia come un pugile che stremato si aggrappa alle corde. Eppure, immaginereste oggi una folla che, esasperata, getta monete

contro il Presidente del Consiglio? No, certo che no. Inutile sottolineare come non ci sia in queste parole nessuna intenzione di approvare gesti estremi, soprattutto contro le istituzioni, ma viene da chiedersi quali siano le ragioni di un tale assordante silenzio. Le



parole dell'ex procuratore nazionale antimafia sembrano illuminanti: "La gente non reagisce perché è aumentato il sentimento di illegalità: la gente vive in una rete di illegalità e questo sentimento deriva dalla mancanza di esemplarità che le persone possono, o dovrebbero, ricevere dai funzionari pubblici. Questa è la tragedia. Le manifestazioni che ci furono a seguito dell'uccisione di Falcone, ci furono perché la gente vedeva un esempio. Quando si vede che la giustizia, che dovrebbe essere il mezzo con il quale si elimina l'illegalità, non funziona e che si cerca in un modo o nell'altro di non farla

funzionare; quando si cerca di fare leggi, come il lodo Alfano, che siano approvabili o meno, ma che non dano l'idea del bene comune al quale dovrebbe mirare la politica e ogni legge; quando manca l'esemplarità in coloro che gestiscono la cosa pubblica; quando la gente vede tutto ciò, si adagia e dice: "Ma perché devo pagare le tasse? Perché non devo costruirmi la stanza in più?"

Nasce, insomma, il sentimento del non sentirsi fesso, che è un sentimento molto comune in tutti noi". Già Prezzolini, infatti, nel suo *Codice della vita italiana* aveva letto bene la società italiana dividendo, all'art.1, gli italiani in due tipologie: i furbi e i fessi appunto. È chiaro a tutti, e l'art.10 lo codifica, che "L'Italia va avanti perché ci sono i fessi. I fessi lavorano, pagano, crepano. Chi fa la figura di mandare avanti l'Italia sono i furbi che non fanno nulla, spendono e se la godono", tuttavia l'art.14 ci offre una soluzione: "Per andare avanti ci sono due sistemi. Uno è buono, ma l'altro è migliore. Il primo è leccare i furbi. Ma riesce meglio il secondo che consiste nel far loro paura: 1) perché non c'è furbo che non abbia qualche marmellata da nascondere; 2) perché non c'è furbo che non preferisca il quieto vivere alla lotta, e la associazione con altri briganti alla guerra contro questi."

(continua a pagina 2)



(continua da pagina 1)


E per fare loro paura basta il sentimento di legalità che diventa così l'unico vaccino per non sentirsi fessi senza entrare nella già affollata schiera dei furbi. Il diritto deve dunque riappropriarsi della propria funzione. La legge non deve più essere asservita a logiche lobbistiche o peggio ancora personali, ma tendere esclusivamente verso il bene comune, cioè verso il bene di tutti i consociati. Nonostante la limpidezza di tale principio, corre l'obbligo di riscoprirlo in tutta la sua forza affinché non prevalga l'individualismo selvaggio che riduce le dinamiche sociali alla prevalenza del più forte sul più debole; quando emerge il sentimento del non sentirsi fesso, lo Stato abdica alla sua funzione e inesorabilmente si confonde il diritto con il favore. Per evitare tutto ciò, è necessario che gli attori di tali dinamiche ritrovino lo spirito che illuminò i nostri padri costituenti e il cui sentimento di collaborazione rie-

cheggia ancora oggi nelle lettere della Costituzione. Quel sentimento di collaborazione cementato dalla volontà di ricostruire il paese deve, ricondurre i nostri governanti al rispetto delle istituzioni e ad un sentimento per la legge che si elevi sopra l'interesse di parte, e persuadere la società civile ad abbandonare la logica della concorrenza per quella dell'altruismo. Più facile a dirsi che a farsi. Il clima attuale non lascia grandi spazi di ottimismo: i partiti sono impantanati in divisioni interne e dialettiche autoreferenziali mentre la crisi economica esaspera gli animi. Una parola di incoraggiamento ci giunge dall'ex procuratore, spettatore e interprete di tanta storia, che, nel silenzio del suo ufficio, ci passa il testimone dicendo che adesso tocca a noi, giovani studenti di diritto, innalzare il sentimento di legalità.

Biagio Depresbiteris

In questo numero:

Editoriale: il sentimento di non sentirsi fesso	1
Il caso: un silenzio inascoltato	3
Il mostro di Milwaukee	4
Focus: il modus operandi di Jeffrey Dahmer	5
Giorni di guerriglia a Rosarno	6
Il processo breve	7
Piccoli lavoratori invisibili	8
Finalmente nominato il Garante per i detenuti	9
Cittadinanza agli stranieri: come trasformare un problema in una chance	10
Nave dei veleni: un mistero a tutti noto, nascosto sotto il mare	10
Non avevano leggi per punire un blasfemo. O sí?	12
Colloqui senza controllo	13
Altrodiritto intervista... Pier Luigi Vigna	14
Diritti violati: quando l'unità familiare non esclude più l'espulsione	15
Simonetta Cesaroni, il delitto di via Poma	16
La situazione sanitaria carceraria: cambiamenti in vista	17
Il film: CELLA 211	18
La decisione sul reinserimento del detenuto: la vicenda di Angelo Izzo	18



IL CASO

Un silenzio inascoltato

La storia che mi accingo a raccontarvi riguarda uno dei primissimi casi con cui sono entrata in contatto quando, sotto le ali dei veterani dell'associazione, ho intrapreso l'attività di volontariato in carcere. Dal momento in cui si varcano le mura di un istituto penitenziario e ci si sente chiudere le porte dietro di sé, si ha l'esatta sensazione che si stia aprendo un nuovo mondo, celato agli occhi esterni, che vive e si alimenta di regole proprie. Quando poi il detenuto L. M.

(chiamiamolo così) ha chiesto il nostro aiuto, decidendo di raccontarci quanto da lui vissuto, mi sono accorta che forse la mia era qualcosa di più di una semplice percezione dettata da soggezioni contingenti.

Era il maggio del 1996 - narra L. M. - quando, trovandosi recluso presso il carcere di Ascoli Piceno, decise di intraprendere un pacifico sciopero della fame per dar voce a richieste per troppo tempo rimaste senza una risposta. Tutto

ciò che voleva era poter tornare a lavorare come, del resto, faceva fino a soli nove mesi prima. La reazione provocata però fu tutt'altro che quella immaginata: per punire questo suo atteggiamento di dissenso contro una situazione tanto frustrante quanto fomentatrice di rabbia ed impotenza, si decise di trasferirlo in cella d'isolamento. Così un giorno, verso le 16 del pomeriggio, L. M. si vide portare prima dal medico e poi scortato da un brigadiere e tre appuntati in cella di isolamento, dove ad attenderlo c'erano altre quattro guardie. Egli - ci racconta ancora con le lacrime agli occhi - non fece in tempo ad entrare che subito le guardie iniziarono a colpirlo. Gli venne sferrato il primo pugno e lui cadde violentemente a terra su di un pezzo di ferro e mentre giaceva ancora al suolo, continuò ad essere bersaglio inerme di calci e colpi di manganello, dopo di che - all'ennesima angheria - perse i sensi.

Al suo risveglio trovò di fronte a sé il medico che lo aveva visitato poco prima e che aveva attestato le sue buone condizioni generali di salute (perché tali erano prima di esser trasferito in cella d'isolamento), il quale del tutto non curante di quanto chiaramente avvenuto, si limitò a fasciargli la spalla senza indagare oltre, nonostante il suo paziente si lamentasse dal dolore per un osso fuori posto e riportasse sul proprio corpo ulteriori evidenti segni della violenza appena subita.

A distanza di mesi dall'accaduto, dice L. M., venne finalmente portato presso il Centro Clinico di Perugia e da lì trasferito - dopo lunghe attese - all'Ospedale di San Benedetto del Tronto dove fu operato. Ciononostante, anche in seguito alle cure - seppur tardive - ricevute, egli continua tutt'oggi ad accusare forti dolori, essendo peraltro consapevole che presto dovrà sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico.

Accanto alla vicenda umana si affianca quella giudiziaria. Sì, perché L. M. con quel poco di dignità che gli era rimasta, malgrado le umiliazioni e i soprusi subiti in violazione delle più elementari norme in materia di diritti umani e comunemente riconosciute a livello internazionale (si pensi anche solo a quanto dichiarato nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) era riuscito a trovare dentro di sé la forza per querelare

quegli agenti che aveva identificato come i suoi aggressori, collaborando con l'Autorità procedente. Tuttavia, nonostante la testimonianza di L. M. e i numerosi referti medici presentati a sostegno di quanto da egli stesso dichiarato, non è stato possibile impedire che la vicenda processuale si concludesse con un provvedimento di archiviazione. Esito questo, a fronte del quale non ha potuto presentare alcuna richiesta di opposizione

all'archiviazione non essendo stato informato dal legale assegnatogli d'ufficio, che «l'avviso della richiesta è notificato» alla persona offesa che «abbia dichiarato di voler essere informata circa l'eventuale archiviazione» così come disposto l'art. 408, comma 2 c.p.p.. Si tratta di una mancanza estremamente grave tanto più se si tiene conto che tale specificazione avrebbe consentito ad L. M. di presentare, nel termine di dieci giorni, un'opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini, permettendogli peraltro di assumere quel ruolo propulsivo - precipuo e connaturato alla figura stessa della persona offesa - che in quanto tale viene tutelata e garantita dal nostro codice di rito.

Dunque difettato nella pratica il diritto di difesa, senza che L. M. si vedesse assicurata la possibilità di un effettivo ricorso dinanzi all'Autorità nazionale, ecco che una volta esaurite le vie di ricorso interno, L. M. è rimasto desolatamente privo di idonei strumenti di tutela, ivi compresi quelli predisposti a livello comunitario, poiché ormai erano scaduti i termini per potersene dolere di fronte alla Corte di Giustizia.

Vi lascio con un interrogativo: quale Paese che si dichiara "civile" permette che all'interno delle proprie strutture carcerarie si perpetuino in questo modo tali trattamenti inumani e degradanti? Non si può fare a meno di evidenziare come troppo spesso - avvezzi a notizie di tale genere, se non peggiori - rimaniamo ontologicamente sordi ed indifferenti a vicende di questa portata, avendo del tutto perso di vista assiomi fondamentali che invece dovrebbero fungere da metro di giudizio per una società civile vigile ed attenta a quanto avviene attorno ad essa: "Gli uomini sono ovunque uomini", non dimentichiamolo.

Benedetta Di Gaddo





Il mostro di Milwaukee

Milwaukee, 27 Maggio 1991. Sono circa le 14 quando due ragazze, affacciate alla finestra della loro casa, notano un giovane asiatico precipitarsi fuori da un appartamento dall'altro lato della strada, seminudo e in stato confusionale: chiamano il 911 e sopraggiunge sul luogo una pattuglia della polizia. Konerak Sinthasomphone racconta di essere stato avvicinato da un omosessuale e di aver accettato qualche dollaro per posare nudo davanti ad una macchina fotografica proprio nell'appartamento di fronte; afferma di essere stato drogato e di aver approfittato di un attimo di distrazione del carceriere per scappare. Nel frattempo un uomo biondo dai modi gentili raggiunge il ragazzo in strada e racconta alla polizia che il suo giovane amante Konerak ha bevuto troppo e si scusa per la confusione creata; il ragazzo viene ricondotto nell'appartamento scortato dagli agenti: nonostante l'odore terribile, la casa è in ordine e pulita, mentre qua e là sparse sul tavolo ci sono delle polaroid che ritraggono Konerak con addosso un bikini nero. Gli agenti, pensando che si tratti una lite tra amanti omosessuali, se ne vanno, convinti dell'apparente ubriachezza del giovane. Appena la pattuglia si allontana, l'uomo strangola e uccide il ragazzo, che ha appena 14 anni, si intrattiene sessualmente col cadavere, smem-

bra il corpo e conserva lo scheletro come cimelio. Nella stanza accanto giace in putrefazione il corpo di Anthony Hughes, un'altra vittima di Jeffrey Dahmer, meglio noto come il mostro di Milwaukee. Stessa città, 22 Luglio 1991, neanche due mesi dopo. È mezzogiorno quando due agenti di turno nella zona della Marquette University, notano un uomo di colore camminare lentamente lungo la strada con un paio di manette al polso. Pensando che sia scappato alla custodia di un collega, lo fermano e l'uomo, Tracy Edwards, dichiara di essere stato ammanettato e minacciato con un coltello da un uomo conosciuto in un locale gay, che aveva seguito nel suo appartamento al n° 924 North della 25ma Strada. Gli agenti si recano così all'indirizzo per un controllo: non appena varcano la soglia della porta, vengono travolti da un odore insopportabile, talmente forte che impedisce quasi di respirare. Un agente nota delle fotografie che ritraggono corpi smembrati, teste umane, genitali arti e altre parti ancora. Jeffrey Dahmer viene immediatamente bloccato e, sopraggiunta la scientifica, il sopralluogo continua: nel frigorifero vengono ritrovate teste umane in decomposizione e un contenitore con del bicarbonato di sodio per assorbire l'odore nauseabondo; altre tre vengono rinvenute nel congelatore chiuse in sacchetti di plastica. Nel bagno, in una scatola di metallo, ci sono delle mani e un pene; dappertutto ci sono scorte di cloroformio, alcol etilico e altri prodotti chimici; sulle mensole, in vasi di vetro, galleggiano i genitali di alcune vittime conservati nella formaldeide, accanto a teschi ricoperti di cera come soprammobili. Infine in un angolo c'è un grande bidone blu, pieno di acido, in cui venivano liquefatti alcuni resti umani. Jeffrey Lionel Dahmer nasce a Milwaukee, nel Wisconsin, il 21 Maggio 1960 in una famiglia benestante, lacerata da continui conflitti tra i genitori, una madre cronicamente depressa, che abusa di farmaci, e un padre pressoché assente, che anni dopo divorzie-

ranno. A otto anni Jeffrey subisce abusi sessuali da parte di un vicino di casa e a tredici scopre di essere omosessuale. Fin da bambino manifesta un morboso interesse per la morte in ogni sua manifestazione: si accanisce sugli animali, li impicca, li seziona o li decapita per poi seppellirli; tenta di mettersi in contatto con i morti attraverso una seduta spiritica nella sua cameretta. A partire dai sedici anni comincia ad avere delle fantasie sessuali molto violente, nelle quali ha il controllo assoluto e totale della situazione: quella più ricorrente è uccidere un uomo a colpi di manganello e poi violentarne il corpo inanimato. L'immaginazione prepara alla realtà: a diciotto anni, alcolizzato, va a vivere da solo nella casa di famiglia a Bath, nell'Ohio, dove ha inizio la sua carriera di assassino. Nel 1978 Dahmer fa un passaggio ad un autostoppista, Steven Hicks e lo invita a bere qualcosa. Poi, con una scusa, lo invita a casa sua dove avviene la mattanza. Quando Steven Hicks tenta di accomiarsi per rimettersi in strada e riprendere il viaggio, viene barbaramente colpito alle spalle con un bilanciere, asfissiato e strangolato con l'asta; il cadavere viene smembrato e riposto dentro dei sacchi per l'immondizia, poi caricati in macchina, destinati alla discarica più vicina e viene lasciato andare. Nell'ottobre del 1981 viene arrestato per guida in stato di ebbrezza; allora il padre lo manda a vivere con la madre nel Wisconsin. Fa così ritorno a Milwaukee: va a vivere in un primo momento nell'appartamento di sua nonna e in seguito da solo, nella 25ma strada. Nel settembre 1986, sorpreso a masturbarsi in pubblico davanti a due ragazzi, viene condannato ad un anno di libertà vigilata, con l'obbligo di frequentare una clinica psichiatrica: è proprio questa libertà di movimento che gli consente di placare il rinato desiderio di uccidere. La seconda vittima è Steven Tuomi, conosciuto in un locale gay; non si conoscono esattamente le dinamiche dell'omicidio perché Jeffrey, una volta arrestato, racconterà di essersi svegliato in



Jeffrey Dahmer: il mostro di Milwaukee

una stanza d'albergo accanto al giovane e di averlo trovato morto, con la bocca piena di sangue; di aver poi abusato del cadavere e di averlo gettato in una discarica. Tra il gennaio 1988 e il marzo dello stesso anno, Dahmer massacrò James Doxtator e Richard Guerriero entrambi incontrati in locali notturni: li droga, li violenta, li uccide, si intrattiene sessualmente coi cadaveri, poi li fa a pezzi ed elimina i corpi sciogliendoli nell'acido. Il 25 settembre 1988 Dahmer si trasferisce nella sua ultima dimora di Milwaukee e poco dopo il trasloco viene arrestato nuovamente per molestie sessuali: offre 50 dollari ad un ragazzo per fotografarlo in atteggiamenti erotici, lo droga, lo molesta, ma non lo uccide e lo lascia andare. I genitori del ragazzo – che per circostanze accidentali e drammatiche è il fratello maggiore di Konerak Sinthasomphone, che morirà per mano del mostro qualche anno dopo - insospettiti dal racconto del figlio, rientrato a casa confuso e stordito, avvertono la polizia. Dahmer si dichiara colpevole, ma afferma di essere convinto della maggiore età del ragazzo. In attesa della sentenza l'uomo uccide ancora: si tratta di



Il bidone contenente acido in cui venivano sciolti i corpi delle vittime.

Anthony Sears. Nel maggio del 1989 viene condannato a cinque anni di libertà vigilata e un anno di semilibertà in casa di correzione. Dieci mesi dopo viene decretato dal giudice il rilascio anticipato di Dahmer per buona condotta e, a partire dal giugno 1990, si ha un'escalation di omicidi, con un' inarrestabile accelerazione fino al giorno della cattura. Le vittime, tutti giovani omosessuali di origini asiatiche o latino americane, sono numerose: Edward Smith, giugno 1990; Ricky Lee Beeks, luglio; Ernest Miller, settembre; Curtis Straughter, febbraio 1991; Errol Lindsey, aprile; Anthony Hughes, maggio; Konerak Sinthasomphone, maggio; Matt Turner, giugno; Jeremia Weinberger, luglio; Oliver Lacey, luglio; Joseph Bradehoft, 19 luglio 1991. Tre giorni dopo Dahmer tenta di uccidere Tracy Edward ma quest'ultimo, approfittando di un attimo di disattenzione, riesce a fuggire e viene intercettato dalla polizia. Il mostro di Milwaukee viene arrestato il 22 luglio 1991 e processato. Dahmer confessò di aver ucciso 17 persone, ma due corpi non furono mai trovati e per questo fu condannato a 15 ergastoli, dato che nel Wisconsin non è

ammessa la pena capitale. Per poter effettuare il processo al mostro di Milwaukee si dovettero prendere numerose misure di sicurezza, non tanto per la pericolosità del serial killer, quanto più per l'incontenibile rabbia dei parenti delle vittime, che tentarono ripetutamente di aggredirlo in aula. Durante il periodo di detenzione Dahmer si avvicina alla fede cristiana, forse in cerca di redenzione ma, nel novembre del 1994, viene ucciso dal detenuto Christopher Scarver, uno psicotico condannato all'ergastolo per uxoricidio, che gli fracassa il cranio con un bastone, convinto che Dio gli abbia dato il compito di punirlo.

Marta Campagna

Focus:

Il *modus operandi* di Jeffrey Dahmer

Per *modus operandi* si intende l'insieme delle azioni e dei comportamenti che un serial killer compie per realizzare il delitto, tutto ciò che egli ritiene indispensabile a raggiungere lo scopo di uccidere la vittima. Dal momento che l'omicida seriale apprende solo con l'esperienza quale tra le tecniche di uccisione sia la più efficace ed economica, non è raro che da un omicidio all'altro il *modus operandi* si modifichi. Il mostro di Milwaukee adessa le sue vittime prevalentemente in locali notturni frequentati da omosessuali e le invita a casa propria con la promessa di denaro per posare nudi in atteggiamenti erotici oppure con la proposta di vedere insieme del materiale pornografico. Offre loro un drink in cui ha precedentemente sciolto dei potenti sedativi, al fine di stordirli, per poi strangolarli a mani nude o con una cinghia di cuoio. Alcune volte prima di dargli la morte Jeffrey pratica una lobotomia rudimentale alle vittime, facendo piccoli fori nel cranio e iniettandovi dell'acido muriatico. Coi corpi senza vita dei giovani malcapitati Dahmer compie atti di necrofilia e si masturba sopra di essi; altre volte gli dorme semplicemente accanto. Scatta spesso delle foto prima di ripulire la scena del delitto, in modo da catturare per sempre ogni particolare dell'omicidio.

Successivamente smembra i cadaveri delle vittime: parte dall'addome affondandovi un coltello affilato fino a trovare le viscere; si eccita sentendo il calore che queste emanano ancora, poco dopo la morte. Alcune parti vengono conservate nel frigorifero, su altre pratica degli esperimenti attraverso l'uso di sostanze chimiche, come acidi o soda caustica. Tenta anche di imbalsamare qualche corpo, cercando di praticare l'arte della tassidermia. Convinto che le vittime avrebbero potuto rivivere dentro di lui, il mostro di Milwaukee perpetra inoltre atti di cannibalismo, che gli procurano grande eccitamento sessuale, mentre sceglie di conservare in barattoli di vetro sotto formalina altre parti dei cadaveri smembrati, soprattutto genitali. Alcune volte Dahmer fa bollire le teste delle vittime fino al completo distacco della carne dal cranio, che viene poi ricoperto di smalto grigio o di cera ed esposto sulle mensole come trofeo. Nell'incertezza sull'esistenza di Dio o di Satana, infatti, Jeffrey Dahmer erige una sorta di santuario coi resti delle sue vittime e brucia incenso all'interno dei loro scheletri, convinto che compiendo questo rituale avrebbe ottenuto energia, aiuti economici e successo.

Marta Campagna



Giorni di guerriglia a Rosarno

Il 7 gennaio Rosarno è stato teatro di vicende ai media formalmente nuove ma che purtroppo nella storia si sono già verificate. A Rosarno, come un anno fa a Castelvoturno, nella piana di Gioia Tauro si è assistito a scene di guerriglia urbana, nelle quali centinaia di lavoratori extracomunitari impegnati nell'agricoltura si sono ribellati a condizioni di vita ormai non più sopportabili. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il ferimento di due lavoratori agricoli extracomunitari con un'arma ad aria compressa, è bastato questo a dare il via ad una rivolta che ha visto coinvolti 1.500 extracomunitari che, armati di spranghe e bastoni, hanno attraversato l'area urbana dando sfogo alla loro rabbia, per troppo tempo repressa, distruggendo centinaia di auto e ferendo diverse persone. A loro volta anche i cittadini di Rosarno hanno risposto con altrettanta rabbia improvvisando una vera e propria caccia all'uomo. In riferimento a questo fatto il presidente della Calabria Agazio Loiero ha espresso forte preoccupazione ritenendo tutto ciò il frutto di un clima di intolleranza xenofoba e mafiosa, ed in realtà non si è ancora fatta piena luce sulle vere motivazioni che hanno indotto al ferimento dei due extracomunitari. Sembra tuttavia che proprio l'elemento mafioso sia alla base di quello che è successo a Rosarno, dove la mafia ha spesso il volto delle Istituzioni, all'interno delle quali mette i suoi uomini. Qui a Rosarno si parla di 'ndrangheta e questo anche perché i tre soggetti arrestati sono personaggi ben noti alla polizia, in quanto uno di essi è figlio di un esponente di spicco della cosca Bellocchio che insieme a quella dei Pesce estende il suo dominio su Rosarno. Varie sono le ipotesi che sono state fatte sulle motivazioni che hanno dato inizio ad uno scontro così violento a cui tutt'oggi non si è ancora dato una precisa risposta. Di sicuro, nella vicenda di Rosarno, c'è la storia di anni di sfruttamento degli immigrati utilizzati nel lavoro dei campi, ed una domanda più che lecita potrebbe essere quella di chiederci perché oggi l'Ndrangheta non abbia più bisogno di manodopera e quindi non voglia più quegli immigrati che fino ad

ora le hanno fatto così comodo nel suo territorio. Una possibile risposta viene fornita da Antonio Nicaso, giornalista e scrittore, il quale sostiene che "...Gli extracomunitari a Rosarno non servono più...", dal 2007 infatti l'Europa assegna contributi all'agricoltura non sulla base del raccolto ma sull'estensione del terreno, si paga a ettari e non a chili, quindi non conviene più raccogliere le arance. Fino agli anni '60 in Calabria non esisteva la Mafia, forse era terra di brigantaggio ma non di mafia, ora invece questa piaga in Calabria è diventata molto potente e la gestione dell'immigrazione è una delle sue attività più fiorenti. Da anni varie inchieste hanno individuato il coinvolgimento della 'Ndrangheta nei movimenti migratori dell'Italia Meridionale e non solo per quanto riguarda l'arrivo di extracomunitari sui lidi italiani ma anche per la loro collocazione all'interno del mercato del lavoro, soprattutto in nero, coinvolgendo non solo l'Italia meridionale ma più parti di Italia fino alla stessa



Milano. Nella storia dell'economia della piana di Gioia Tauro purtroppo le truffe e le stime di produzione gonfiate non sono nuove.

La storia ci insegna quanto sia stata difficile da sempre la vita per i contadini dell'Italia meridionale che, sfruttati in più modi poche volte sono riusciti a far valere i propri diritti e così, lentamente, hanno finito col non voler più fare quel lavoro determinando un bisogno di nuove forze per la raccolta delle arance, dei mandarini e del bergamotto. Attualmente sono stimati in circa ventimila i braccianti impegnati nella raccolta della frutta; dodici ore al giorno per venti - venticinque euro in condizioni sociali estreme, senza famiglia, accampati senza una vera casa o qualsiasi altro tipo di sostegno sociale. Infine hanno reagito, forse anche indotti con l'inganno, ma la situazione era al collasso e sarebbe comunque pri-

ma o poi sfociata in una qualche reazione. Per quanto riguarda Rosarno, lo sfruttamento è stato verosimilmente tra i peggiori mai verificatisi in precedenza, il problema principale è collegato al caporalato: per ogni lavoratore straniero portato nelle campagne, infatti, i "caporali" incassavano dai venti ai trenta euro al giorno; tuttavia, all'operaio agricolo venivano dati non più di dieci euro. La situazione è resa ancora più tragica in considerazione del fatto che nel Nostro Paese non esiste il reato di caporalato e anche per il reato di "lavoro nero" si prevede soltanto una sanzione amministrativa; è perciò veramente difficile combattere situazioni simili se non si può avvalersi di fonti giuridiche appropriate. Maroni, nella sua relazione al Parlamento sui fatti di Rosarno del giorno 8 ha annunciato che saranno poste in essere azioni più dure nei confronti delle imprese che non rispettino le norme sul lavoro e ha voluto la presenza di una *task force* a Reggio Calabria per individuare una soluzione alla tensione scoppiata a Rosarno, ha messo inoltre a disposizione di questa task force risorse economiche sottratte all'ndrangheta e finalizzate alla riorganizzazione del lavoro e della vita sociale di Rosarno. Ma la strategia, utilizzata dal Viminale per porre fine agli scontri e riportare la calma a Rosarno è stata quella del trasferimento di millecento immigrati, che sembra essere più una vittoria della mafia che non la soluzione giusta per i

lavoratori. Infatti se fosse vero che tutto è nato dalla volontà di vedere quei territori liberi dagli immigrati ora questo si è avverato; tra l'altro vi è chi ritiene che non fosse la prima volta che l'Ndrangheta appoggia proteste di strada per arrivare ad ottenere i propri scopi. A Rosarno cinquemila immigrati irregolari, tutti o quasi, sfruttati fino all'inverosimile, mal pagati, ammucchiati in ex fabbriche talvolta addirittura senza acqua né luce. Viceversa, nel Nord Italia, ed in particolare nella Val di Non, settemila immigrati tutti regolari, pagati a contratto e con vitto e alloggio decorosi vengono messi a disposizione dai datori di lavoro.

Una domanda sorge allora spontanea: come possono coesistere situazioni talmente diverse da mostrare un paese così spaccato nelle sue realtà geografiche? Allora non è solo una carenza legislativa, un vuoto che possa essere colmato con

leggi *ad hoc*, con leggi che siano indirizzate a regolamentare sempre più i diritti dei lavoratori. Forse il problema è veramente su un altro versante. Forse bisognerebbe individuare con chiarezza le responsabilità; bisogna vedere quello che accade ed intervenire in quel momento con decisione, curando le ferite senza aspettare che queste diventino piaghe dilaganti che marciscono tutto quello che sta loro intorno. Non è più tempo di farsi da parte, il problema coinvolge tutti e tutti possono e devono fare qualcosa. La mafia è un grosso problema di questo Paese e soprattutto di quelle Regioni che la vedono talvolta vera padrona del territorio, già si sta facendo tanto per arginare questo fenomeno ma, si ritiene, che proprio le nostre generazioni, i giovani, con il loro impegno e la loro condotta quotidiana, debbano essere i promotori di un cambiamento che coinvolga fino dalle basi la nostra società.

Simona Ambrosio

Il processo breve

Negli ultimi mesi si è aperto a Palazzo Madama un lungo dibattito sul disegno di legge in ordine al cd. "processo breve", testo approvato solo al Senato ed il cui iter di approvazione sembra sia stato "congelato", attesa la preferenza e il particolare interesse riservati ad un secondo disegno di legge, relativo al "legittimo impedimento", dal 10/03/2010 legge dello Stato. La riforma sul cd, processo breve reca "Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi, in attuazione dell'art. 111 della Costituzione e dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali". Il testo, approvato al Senato il 20/01/10, attende di essere esaminato e approvato dall'altra Camera, ma pare che per questo si debba attendere la stagione calda! Certo è che l'esigenza e la necessità di fissare tempi certi per la giustizia rappresenta veramente una priorità nazionale: l'Italia è tra nell'elenco dei Paesi europei dove l'efficienza della giustizia è un miraggio! L'art.6,paragrafo1, della Cedu del 1950, entrata in vigore nel nostro ordinamento solo nel 1955, sancisce "il diritto di ogni persona ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti ad un Tribunale indipendente ed imparziale costituito per legge al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivol-

ta". Si tratta di un diritto che oggi ha trovato un ulteriore riconoscimento nell'art. 111 della nostra Costituzione, nel quale, tra l'altro, si ribadisce che "La legge assicura la ragionevole durata del processo in condizione di parità tra le parti e di imparzialità e terzietà del giudice". In realtà le condanne della Corte Europea dei diritti dell'uomo, per violazione dell'art. 6 della Convenzione europea del 1950, sono innumerevoli. Negli ultimi anni lo Stato italiano è divenuto il principale interlocutore della Corte, tanto che il crescente numero dei ricorsi provenienti dall'Italia ha destato fondate preoccupazioni per l'effetto paralizzante che tale carico di lavoro potrebbe sortire sui lavori della Corte Europea stessa. Il giudice comunitario nelle sue pronunce ha più volte affermato che la realizzazione dell'equo processo costituisce un vero e proprio obbligo di risultato per il singolo Stato, e che "ai fini della cd. valutazione globale per l'accertamento di un'infrazione all'art. 6 della Convenzione deve aversi riguardo alla complessità del giudizio, al comportamento delle parti, al comportamento del giudice e degli organi di cancelleria"; sono questi, secondo il giudice europeo i parametri attraverso i quali esaminare il lasso di tempo complessivo intercorso tra la data di inizio del processo e la sua naturale conclusione. Si tratta allora di verificare se queste esigenze di adeguamento possano essere soddisfatte alla luce di questa recentissima riforma voluta dal legislatore italiano. Sostanzialmente si prevede l'inserimento nel codice di procedura penale dell'istituto dell'estinzione del processo per prescrizione a seguito della violazione dei termini cd. "di fase", inerenti, cioè alcuni e singoli momenti dell'iter procedimentale. La gravità del reato incide sul *quantum* della prescrizione processuale, i cui termini sono suddivisi così in tre fasce di gravità. L'art. 2 del disegno di legge, infatti, distingue i termini prima dell'estinzione del processo a seconda della pena prevista per il reato, senza alcuna esclusione soggettiva od oggettiva (recidivi, delinquenti abituali, ecc.) come invece inizialmente era stato ipotizzato. Per i reati con pena inferiore a 10 anni il processo si estingue dopo 3 anni dal momento in cui il Pubblico Ministero "esercita l'azione penale" in primo grado, 2 anni per il secondo grado, 1 anno e 6 mesi per il giudizio in Cassazione; per i reati con pena pari o superiore a

10 anni l'estinzione scatta dopo 4 anni in primo grado, 2 anni in l'appello e 1 anno e mezzo in Cassazione. Per i reati più gravi (cd. "distrettuali" di cui all'art. 51, comma 3bis e 3quater del c.p.p., quali mafia e terrorismo) i termini salgono a 5 anni per il primo grado, 3 anni per l'appello e 2 anni in Cassazione. In caso di annullamento e rinvio della Cassazione si aggiunge 1 anno e 6 mesi per ogni grado di giudizio. Per i reati di cui alla terza fascia, inoltre, in considerazione della complessità delle indagini o della numerosità degli imputati, il giudice ha la facoltà di prorogare i tempi di un terzo per ciascun grado di giudizio, ma una sola volta. L'estinzione del processo però non si applicherà ai *processi* (procedimenti per i quali è stata esercitata l'azione penale) *in corso*, tranne che per i reati con pene sotto i dieci anni commessi prima del 2 maggio 2006, cioè reati suscettibili di beneficiare dell'indulto. Per questa fattispecie - nella quale a puro titolo di cronaca rientrano i



processi Mills e Mediaset - è prevista una riduzione della durata massima del giudizio di primo grado a 2 anni. Il giudice pronuncerà sentenza di proscioglimento per estinzione del processo, ricorribile in Cassazione per violazione di legge da parte del PM e dell'imputato. Ai fini della durata dei termini di prescrizione, pertanto, rileva la distinzione del processo sulla sola base della pena edittale, e non, invece, sulla base della gravità del fatto di reato e dell'esigenza di accertamento. Una simile scelta valutativa potrebbe determinare incomprensibili asimmetrie e incongruenze. Ad esempio, la terza fascia, per la quale sono previsti termini più ampi, non include i reati di cui all'art. 51, comma 3-quinquies c.p.p., (pornografia, pedofilia minorile, reati informatici, ecc), alcuni dei quali, sol perché, vengono puniti con una pena inferiore a 10 anni, rientrerebbero nella prima fascia e godrebbero di una celere prescrizione.

(continua a pagina 8)



(continua da pagina 7)

Non solo. La legge prevede che i limiti temporali per la prescrizione del processo decorrano dal momento in cui il Pubblico Ministero decide circa l'esercizio dell'azione penale. Una lettura attenta del testo, però, permette scoprire una strana novità: pare che il legislatore italiano abbia voluto inserire un ulteriore termine di prescrizione, applicabile a tutti i reati; termine completamente avulso da una qualsiasi distinzione di specie dei reati e dalla suddivisione degli stessi sulla base della pena comminata (qualora si ritenes-



se opportuno adottare una simile criterio distintivo!). Intendiamo riferirci al termine perentorio che la legge assegna alla pubblica accusa per procedere. Il comma 3 dell'art. 531-bis c.p.p., infatti, richiede al Pubblico Ministero di esercitare l'azione penale entro e non oltre 3 mesi dalla scadenza del termine di durata delle indagini preliminari. Se la legge nulla dice in merito ai poteri che residuano al PM, qualora faccia decorrere tale lasso di tempo (interverrà l'estinzione del processo? avranno efficacia e se sì, di che tipo, eventuali atti di indagine posti in essere dopo la scadenza del termine?), ben chiara è, invece, la previsione della decorrenza dei cd. termini di fase (sopra elencati) alla scadenza dei tre mesi. L'inerzia del P.M., dunque, prolungata oltre i tre mesi, andrà inevitabilmente ad incidere sui termini fissati per la prima fase del procedimento, limitando, di contro, l'attività del giudice che per non incappare nell'estinzione del processo, dovrebbe accele-

rare i tempi del giudizio. Questa novità, inoltre, mal si concilia con il potere attribuito dall'art. 412 c.p.p. al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di avocazione dei procedimenti penali per i quali siano scaduti i termini di legge delle indagini preliminari ed eventualmente prorogati dal giudice. Sul disegno di legge l'Associazione Nazionale Magistrati ha sempre espresso assoluta contrarietà, denunciando gli effetti devastanti per il processo penale e gli esiti infausti che finirà per favorire, nonché l'indiretto incentivo all'illegalità che tale provvedimento può rappresentare.

Aldilà di un'eventuale pronuncia di illegittimità costituzionale che la Corte Costituzionale potrà pronunciare se e quando le verrà sottoposta la questione, l'inserimento di un meccanismo di estinzione del processo così configurato, pare invalidare il sistema di tutela che l'art. 111 Cost. e l'art. 6 Cedu vogliono garantire. Il processo rischia di non raggiungere il suo reale scopo, cioè quello di assicurare una pronuncia di merito, stante l'impedimento della declaratoria di sua immediata estinzione anche se non è stato possibile accertare i fatti di reato.

In materia di giustizia, soprattutto penale, sarebbe opportuno intervenire con provvedimenti dotati della necessaria sistematicità per non aggravare lo stato, già precario, del sistema con modifiche per lo più occasionate da situazioni contingenti e dunque raramente organiche tra loro. Un sistema volto a garantire una "ragionevole durata del processo" è certamente quello in grado, da un lato, pur accelerando i tempi processuali, di assicurare pronunce rapide di sentenze di merito accertando le responsabilità e infliggendo giuste sanzioni, dall'altro ridurre il numero dei processi "inutili". Notifiche a mezzo posta, introduzione dell'istituto della irrilevanza penale del fatto, sospensione dei processi agli imputati irreperibili, per reati di non particolare gravità: sono solo alcune delle iniziative che da ormai lungo tempo l'ANM, con un utile contributo scientificamente accreditato, propone al nostro legislatore.

In un Paese come il nostro, dove la maggior parte dei tribunali e delle procure (soprattutto nelle regioni del Sud in cui lo Stato dovrebbe essere più presente per combattere la criminalità organizzata) soffrono per le strutture inadeguate, per i computer inesistenti, per la carenza di personale, l'efficienza della macchina

della giustizia deve essere una priorità assoluta!

In conclusione, preme sottolineare quanto già evidenziato dal Presidente della Repubblica: un simile approccio improvvisato e approssimativo al versante delle riforme, come quello che scaturisce dalla nuova legge, può dar luogo a "provvedimenti eterogenei nei contenuti" e sorretti da "motivazioni di corto respiro" che in quanto tali sfuggono alla comprensione dell'opinione pubblica, con il risultato di rendere "più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge".

Marinella Stendardo

Piccoli lavoratori invisibili

Rose D., aveva appena undici anni, quando, un giorno di tre anni fa, un uomo si è presentato all'ingresso della capanna nel suo villaggio nei pressi del lago Volta, nel Ghana centro-settentrionale. "Portami da un tuo familiare", le ha detto l'uomo. "Qualche minuto dopo - racconta Rose al telefono - mia madre si è avvicinata e mi ha detto che l'uomo mi aveva appena comprata. I soldi le servivano per pagare la retta scolastica di mia sorella maggiore. Avrei dovuto seguirlo, eseguendo ogni suo ordine e comportandomi bene. Non l'ho mai più rivista". Sono stata venduta a un pescatore, un certo Jones, continua. "Mi obbligava a lavorare dodici ore al giorno. Se rifiutavo, mi picchiava. Se non prendevo abbastanza pesce, mi picchiava. Usava un remo della barca, faceva un male insopportabile. Con me c'erano altri bambini. Ci dava da mangiare tre volte alla settimana, in genere la sera. Riempiva una scodella con del *kanke* (una brodaglia a base di miglio di cui si nutrono i poveri, ndr) e quello era il nostro pasto. La notte dormivo per terra, nella capanna degli attrezzi. E piangevo. Volevo tornare dalla mia famiglia". Paola, aveva appena undici anni, quando un giorno di 3 anni fa, il babbo arrivò con un pacco regalo: era la nuova casa di bambole; qualche minuto dopo - racconta Paola - mia madre si è avvicinata e mi ha detto che sarebbe arrivata la mia amica Francesca per inaugurare la nuova casa. Queste due storie vivono in parallelo ma sono in due Stati diversi, a cosa è dovuta questa diversità? Al caso? Non si pretende in questa sede di dare una risposta ma, più realisticamente, solo di accendere i riflettori sui piccoli lavoratori, con la speranza di scuotere le coscienze, perché bambini si è per un breve periodo, mentre adulti si è per sempre. Le cifre di questo fenomeno

meno ricordate oggi, ci parlano di 218 milioni di piccoli lavoratori fra i 5 e i 17 anni in tutto il mondo, spesso costretti in condizione di schiavitù e impegnati in attività illecite. Tra di loro, 126 milioni sono coinvolti in occupazioni pericolose. Il maggior numero di bambini lavoratori, 122 milioni, si concentra in Asia e nell'area del Pacifico; segue l'Africa Sub-Sahariana che ne conta quasi 50 milioni, mentre in America Latina sono 5,7 milioni. Nei paesi industrializzati invece il numero si attesta ai 13 milioni, di cui 400 mila, fra i 7 e i 14, proprio in Italia (come fotografano l'ultimo rapporto in materia dell'Ires-Cgil).

I bambini sono sfruttati soprattutto nei seguenti lavori: nell'agricoltura, nella produzione di palloni e tappeti, nelle forze armate, sulla strada - dove le attività vanno dal lustrare le scarpe dei passanti a lavare i vetri -, dietro le mura domestiche, per scopi sessuali, come fantini di dromedari, in miniere e cave. All'origine della precoce entrata nel mercato del lavoro ci sarebbe-



ro la povertà e l'impossibilità di accedere ad un'istruzione adeguata. Le disuguaglianze di censo, casta, etnia, religione e disabilità favoriscono l'esclusione dalla scuola e dalla formazione spingendo in direzione del lavoro prima del tempo. Per quanto riguarda il nostro paese, il fenomeno del lavoro minorile appare fortemente radicato anche se in leggera diminuzione, con settori come il comparto agricolo e artigianale che registrano la maggiore presenza di piccoli lavoratori (28,3% e 22,1%, secondo una indagine Ires-Cgil condotta intervistando quasi duemila consulenti del lavoro), seguiti dal terziario, dal commercio e dalla ristorazione (17,3% e 17,9%). Il settore dell'edilizia invece registra un confortante dato del 5,39%. È soprattutto nel periodo estivo, quando la stagione richiede una più nutrita manovalanza e possibilmente a basso costo, che la tendenza ad impiegare i minori cresce, soprattutto al Sud dove le famiglie sono più numerose e la dispersione scolastica più radicata. Causa principale, anche nel bel Paese, una condizione di disagio familiare (25,47%), un'economia sommersa (19,81%) e la povertà del contesto

(18,87%). Anche l'inadeguatezza scolastica fa la sua parte: molto spesso infatti la scuola non garantisce una formazione tale da consentire un sano ingresso nel mercato del lavoro. In Italia, dove la recente Finanziaria ha abbassato ai 16 anni l'età di accesso al mondo del lavoro conformemente all'innalzamento dell'obbligo scolastico; sono soprattutto i minori stranieri a rischiare un inserimento precoce nell'occupazione, che per loro si traduce in lavoro in nero e sfruttamento, anche in attività illecite come la prostituzione o l'accattonaggio. La necessità di tutelare questi piccoli lavoratori, nacque

dopo la rivoluzione industriale. Infatti, sono state le misere condizioni dei bambini di cinque o sei anni impiegati nelle filature che hanno commosso i promotori dei primi movimenti in favore di un'azione internazionale. Fu per questo che, nel 1919, venne fondata l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Se all'epoca la via prescelta fu quella di orientarsi - senza tuttavia riuscirvi - verso l'elaborazione di un codice

del lavoro vincolante, l'attività dell'OIL venne in ultimo a concentrarsi in quella diretta a definire molteplici principi, raccolti in convenzioni non vincolanti, che vengono ratificate dai singoli Paesi aderenti. La recente recessione economica e il crescente tasso di disoccupazione hanno riaperto il dibattito sull'argomento e posto il problema se, al fine di promuovere o assicurare il rispetto delle norme fondamentali in materia di lavoro, i singoli Governi debbano ricorrere alle politiche commerciali e d'investimento. È con questo stesso spirito che si va proponendo alle imprese multinazionali l'adozione di "codici di comportamento", ovvero di "marchi sociali", questi ultimi diretti a contraddistinguere le produzioni effettuate nel rispetto dei diritti minimi (come ad esempio la *Rugmark*: sistema di etichettatura aziendale lanciata in India che certifica l'assenza di lavoro minorile nella produzione dei tappeti). L'Unione europea, da parte sua, ha stabilito - sin dal 1971 - un Sistema generalizzato di preferenze (SGP) che comporta una riduzione dei diritti doganali su molti prodotti esportati dai Paesi in via di sviluppo, esigendo il rispetto di determinate

norme sociali e ambientali. A livello internazionale, nel 1992, l'POIL ha, d'altro canto, avviato il Programma internazionale per l'eliminazione del lavoro minorile (IPEC), operativo in oltre 25 Paesi, diretto a favorire - attraverso il contributo finanziario dei Governi economicamente più disponibili - la revisione e modernizzazione delle legislazioni nazionali sul lavoro minorile. Il programma, inoltre, aiuta i Paesi interessati a formulare e a mettere in atto politiche globali, programmi e progetti rivolti ad abolire il lavoro minorile. Nonostante i numerosi provvedimenti attuati i bambini vittime di schiavitù e privati di una buona infanzia sono ancora molti.

Paola Di Maggio

Finalmente nominato il Garante per i diritti dei detenuti

Dopo oltre un anno di attesa, il Comune di Pisa ha finalmente provveduto alla nomina del nuovo Garante per i diritti delle persone private della libertà personale... o, meglio, ha provveduto a riconfermare l'incarico al precedente Garante, l'avvocato Andrea Callaioli, del foro di Pisa. L'avvocato Callaioli, noto avvocato penalista ed esperto di diritto dell'immigrazione, era stato nominato Garante per i diritti delle persone private della libertà personale nel 2007 dall'allora Sindaco Paolo Fontanelli ed aveva rassegnato le proprie dimissioni al momento dell'elezione del nuovo Sindaco di Pisa, Marco Filippeschi. Si era trattato di un atto dovuto, trattandosi di una nomina che era stata effettuata direttamente dal Sindaco uscente all'esito di una lunga selezione, ma purtroppo per arrivare alla nuova nomina si è dovuto attendere oltre un anno e mezzo. In tutto questo tempo il ruolo di Garante è stato svolto dallo stesso avvocato Callaioli in virtù di una sorta di *prorogatio* dell'incarico, richiesta verbalmente ed informalmente dal Sindaco Filippeschi, riconosciuta la necessità stringente di non lasciare i detenuti della nostra Casa Circondariale privi del prezioso sostegno del Garante. L'Altro Diritto di Pisa augura al Garante di poter ricominciare quanto prima le attività rimaste da ultimare nel lungo periodo di vacanza dell'incarico e spera di poter ripartire in tempi rapidi con la realizzazione dei progetti di collaborazione con il Garante rimasti in sospeso al momento della cessazione del suo incarico!



Cittadinanza agli stranieri: come trasformare un problema in una chance

Uno sguardo critico alla normativa sulla concessione della cittadinanza agli stranieri in Italia

Se finora lo “spazio immigrazione” di art. 17 è stato sostanzialmente rivolto all'individuazione e alla denuncia dei non pochi profili critici presenti all'interno del d. lgs 286/98 così come modificato dalla l. 198/02 (c.d. Legge Bossi-Fini), in questo numero si è deciso di riconoscere la dovuta attenzione ad una materia che seppur trascurata dai principali mezzi d'informazione - forse perché ritenuta non rispondente ai canoni di spettacolarità impostigli dalla logica degli ascolti - rappresenta tuttavia il tassello fondamentale di una politica coerente nei confronti dell'immigrazione, stiamo parlando della disciplina sul riconoscimento della cittadinanza.

La normativa che prenderemo a riferimento è quella contenuta nella legge n. 91/92 intervenuta, in ricezione delle sentt. n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 della Corte costituzionale che dichiaravano l'illegittimità in alcuni suoi punti della legge allora vigente l. 555/12, al fine di colmare il forte ritardo che caratterizzava la disciplina con riguardo a questa materia regolata fino a quel momento da una legge che risaliva addirittura ad 80 anni prima. Non avendo sufficiente spazio in questa sede per analizzarne tutti i punti nello specifico, ciò che per di più non sarebbe nemmeno lo scopo di questo articolo, sarà opportuno soffermarci solo su un paio di aspetti ritenuti di maggiore rilievo. Risparmiandovi dunque profili di carattere descrittivo sulla normativa nello spicciolo (*ius sanguinis, ius soli*, ecc.), che ciascuno di

noi può comodamente trovare in un qualsiasi manuale di diritto pubblico, o ancora più semplicemente digitando su google “cittadinanza italiana”, ci limiteremo ad evidenziare che, se da un lato questa legge si può ritenere soddisfacente per quanto riguarda il riconoscimento della cittadinanza in capo ad alcuni soggetti (discendenti entro il 2° grado di cittadini italiani emigrati all'estero, figli adottivi di cittadini italiani, apolidi o figli di apolidi, figli di genitori ignoti trovati in territorio italiano, figli di stranieri nati in Italia ed ivi residenti ininterrottamente fino al diciottesimo anno di età), dall'altro lo stesso non si può dire per ciò che concerne la disciplina prevista dalla medesima legge per il riconoscimento in capo ad altri soggetti percentualmente ben più numerosi. Si allude all'ipotesi della “naturalizzazione” che coinvolge milioni di stranieri residenti in Italia da anni e che, stando al disposto contenuto all'art. 9 I° comma lett. f) della l. 91/92, possono avere accesso allo *status civitatis* soltanto se residenti legalmente da almeno dieci anni nel territorio della repubblica; o a quella del “coniuge” di cittadino italiano, che riguarda un'altra fetta considerevole del numero complessivo degli stranieri regolarmente presenti in Italia e che è subordinata, ai sensi dell'art. 5 I° comma l. 91/92, al trascorrere di due anni (erano sei mesi prima della recente modifica di detto articolo ad opera della l. n. 94/09) se questi è legalmente residente in Italia, o di tre anni se questi è residente all'estero.

ordinariamente basso: meno di 9mila nel 2001 (l'86 per cento delle quali per matrimonio) contro le 170mila in Germania e le 150mila in Francia. È fuori da ogni dubbio ormai il fatto che l'Italia - al pari degli altri Paesi europei appena citati - sia una terra di immigrazione, e di fronte ai flussi già elevati e destinati a crescere che ci hanno indotti ad abbandonare l'illusione di poter governare questo fenomeno alla stregua di un problema temporaneo, è inevitabile porsi la questione di quali diritti vadano concessi a chi arriva nel nostro Paese. Non si può continuare ad ammettere quote crescenti di persone provenienti da altri paesi e negare loro il diritto di appartenenza alla società in cui si trovano a vivere. Ci si trova dunque in conclusione a registrare per l'ennesima volta una forte miopia manifestata dal nostro legislatore con riguardo alle politiche migratorie. Atteggiamento questo che accentua il notevole ritardo del nostro Paese rispetto a quelli che sono (o dovrebbero essere) i nostri modelli di riferimento nello scenario europeo. Ma soprattutto mette a rischio la nostra capacità di sfruttare al meglio il contributo non solo economico, ma anche sociale e culturale che gli stranieri immigrati possono dare allo sviluppo di questo Paese, trasformando - come si diceva anche nel titolo - un grande problema in una grande opportunità.

Giuseppe Marotta

COSA VOLETE FARE DA GRANDI BAMBINI?

Io da grande voglio fare la ballerina così posso mettere vestiti bellissimi



Io da grande voglio fare l'astro navta così posso volare nello spazio



Io vorrei tanto avere il permesso di soggiorno, così, od forse, da grande fare un lavoro con contratto regolare!



88

Si tratta, come rilevato anche dagli osservatori più autorevoli, di una disciplina molto restrittiva soprattutto se paragonata alle normative analoghe dei principali Paesi di riferimento a livello europeo: Germania e Francia (dove per di più è accolto il criterio dello *ius soli*). Ai fini della naturalizzazione in Germania sono richiesti 8 anni di residenza, ed in Francia soltanto 5 (che si possono addirittura ridurre a 2 qualora il soggetto straniero abbia compiuto e ultimato due anni di studi in un istituto di istruzione universitaria francese). Non stupisce allora che in Italia il numero di naturalizzazioni sia stra-

Nave dei veleni: un mistero a tutti noto, nascosto sotto il mare

«Si trova a 20 miglia S/E da Capo Spartivento, latitudine 38° 58' N, longitudine 16° 59' E». Non si tratta delle coordinate dell'Isola del Tesoro, cancellate da J. Hawkins nell'omonimo romanzo, ma del luogo in cui si troverebbe, secondo Nuccio Barillà di Legambiente, il relitto della Rigel.

Poche miglia più in là si rinviene il relitto della Four Star I; al largo di Cetraro, riposa il relitto del Catania; nello spazio marittimo di Locri giace in immota quiete la ASO.

A legare queste e centinaia di altre carcasse non solo le misteriose circostanze del naufragio, spesso imputato all'imperizia del comandante, ma soprattutto il pericoloso carico trasportato: scorie radioattive ed altre sostanze tossiche ed

altamente inquinanti che da anni vengono rilasciate nei nostri mari, provocando incalcolabili danni all'ambiente ed alla salute umana.

“Basta essere furbi, aspettare delle giornate di mare giusto, e chi vuoi che se ne accorga?”

“E il mare? Che ne sarà del mare della zona se l'ammorbiamo?”

“Ma sai quanto ce ne fottiamo del mare? Pensa ai soldi che con quelli, il mare andiamo a trovarcelo da un'altra parte...”

Le incuranti parole di due boss della 'ndrangheta intercettati appaiono decisamente sconcertanti. Una storia di pentiti, indagini e dossier, che si intrecciano con morti altrettanto tragiche e sospette (in particolare Ilaria Alpi e Natale de Grazia) e le connivenze della politica italiana con le cosche mafiose, alle quali - pare - fosse stato affidato lo smantellamento delle centrali nucleari.

La lista dei presunti responsabili è lunga e vi spiccano nomi importanti di colossi europei quali Eni, Montedison ed Enel. Altrettanto lungo è l'elenco di quanti hanno messo in gioco la loro credibilità e professionalità nella ricerca della Verità.

Ma cosa sono le "Navi dei veleni"?

Si tratta di navi cariche di sostanze e rifiuti tossici e radioattivi misteriosamente perse durante la navigazione lungo le coste dell'Italia.

Ricollegando i dati della Direzione Nazionale Antimafia e delle commissioni d'inchiesta parlamentari sul ciclo dei rifiuti si scopre che i primi affondamenti hanno avuto inizio già nel 1979 con scomparsa della M/N ASO al largo di Locri.

Ma solo con la collaborazione del pentito Francesco Fonti si scopre l'agghiacciante verità: i nostri mari vengono dolosamente inquinati.

Iniziano così le grandi indagini su presunti traffici illeciti di rifiuti pericolosi e radioattivi, che coinvolgono, tra le altre, le Procure di Matera, Napoli, Reggio Calabria, Catanzaro a Padova, concludendosi con le condanne dei responsabili dopo anni di giudizio.

La vicenda delle "Navi dei veleni", però, è una pagina nera della cronaca attuale. I tempi - inverosimilmente lunghi - per l'accertamento della responsabilità penale non sono collegati a meccanismi di ripristino del danno ambientale.

Lo stesso coordinamento dei diversi livelli di governo (locale, regionale e nazionale) perché si proceda a verificare la reale esistenza delle carcasse di navi nelle zone indicate e quale sia il loro

carico, in modo tale da verificare se il rischio ambientale sussista o meno, è eccessivamente intricato.

La situazione viene ulteriormente complicata dalla mancanza di attrezzature, quali batiscafi, adeguate per effettuare le ricerche sottomarine, in possesso solo a società straniere

(per lo più statunitensi o francesi), rendendo altresì eccessivamente gravosi i costi degli interventi.

Non si può infine tralasciare la considerazione secondo la quale spesse volte, secondo le norme di navigazione, i relitti sarebbero collocati in acque internazionali, escludendo così ogni titolarità dello Stato in ordine all'accertamento circa l'esistenza delle carcasse.

Ciò non esclude, tuttavia, la necessità di prevedere controlli più stringenti a terra, in modo da ridurre la possibilità che imbarcazioni, spesso fatiscenti, cariche di sostanze pericolose possano prendere il largo e fuoriuscire dalla giurisdizione nazionale per mettere in atto gli intenti criminosi a danno dell'ambiente marino e costiero.

Bisognerebbe quindi di sviluppare forme di coordinamento tra le Istituzioni e le Forze dell'ordine, al fine di migliorare l'azione preventiva a difesa dell'ambiente e dell'ecosistema e limitando il traffico di sostanze pericolose.

In tal senso, non si possono, ne' si devono tuttavia dimenticare le profonde modificazioni del sistema degli ultimi anni. Attraverso la via comunitaria sono state introdotte nuove norme a tutela dell'ambiente e strumenti di controllo e contrasto più efficaci. Basti pensare all'introduzione dell'art. 53 bis nel decreto Ronchi (oggi art. 260 del TU Ambiente, D. Lgs. n. 152/2006), che punisce per la prima volta il delitto di organizzazione di traffico illecito di rifiuti. Circa la rilevanza della novella legislativa, basti pensare che nei primi 5 anni dall'introduzione di tale reato nell'ordinamento italiano, circa 200 persone sono state indagate e giudicate.

Ma la strada è ancora lunga e resa tortuosa dalle incessanti azioni di quanti continuano a cercare una verità ed una responsabilità inesistenti, chiedendo costantemente la riapertura delle indagini e l'intervento di tutti i livelli di governo. Recentemente, infatti, non sono stati



coinvolti i soli livelli regionale e statale, ma anche quello comunitario come testimoniano le comunicazioni al Presidente della Commissione Europea, José Manuel Barroso da parte di alcuni eurodeputati italiani.

Eppure le risultanze delle attività d'indagine sono chiare: non esistono navi dei veleni intorno le coste calabresi. Al largo di Cetraro non vi sono rifiuti radioattivi ne' contaminazioni di alcun genere.

Ciò nonostante, numerosi allarmismi mediatici e dichiarazioni di fatiscenti "pentiti" che forniscono informazioni solo parzialmente corrette (limitatamente alla posizione della nave affondata e - probabilmente - alle modalità dell'affondamento, rilasciando indicazioni errate circa il nome della nave ed il carico imbarcato) contribuiscono a disonorare il Nostro Paese e, in particolare, la Calabria, minando i già fragili equilibri economici di una Terra che già soffre i retaggi di un sistema - politico e sociale - clientelare che stenta ad essere dimenticato. Non mancano, tuttavia, le "azioni positive" di chi, fiero delle proprie radici e al contempo preoccupato per le sorti della Regione, propone il censimento ed il monitoraggio dei relitti, al fine di prevenire nuovi affondamenti sospetti e di sfruttare il misterioso passato dei relitti in fondo al mare a fini turistici.

Non si può che confidare, quindi, nell'azione preventiva delle Istituzioni e delle Forze dell'ordine impegnate nel contrasto delle nuove forme di criminalità ambientale, tramite le quali un'opulenta élite di speculatori si arricchisce sempre più, provocando ingenti e spesso insanabili danni all'ambiente ed alla salute umana, uscendone pressoché indenni da ogni responsabilità a causa delle lungaggini burocratiche e dell'incerto coordinamento delle Autorità di Pubblica Sicurezza titolari delle indagini.

Peter Lewis Geti



Non avevano leggi per punire un blasfemo. O sì?

Breve analisi sulla storia della rilevanza penale della bestemmia in Italia.

In uno dei passi più alti della storia della letteratura, parlando del rapporto che col divino hanno gli uomini, si afferma che 'la natura umana non sopporta la bestemmia e alla fin fine se ne vendica sempre da sé'. L'individuo dunque, almeno secondo Dostoevskij, di fronte alla bestemmia proverebbe tutt'al più contrita vergogna; ma quale reazione suscita il vituperio religioso a livello collettivo? Invero, fermando lo sguardo alle esperienze giuridiche italiane, ci rendiamo subito conto che la bestemmia, dai tempi delle *Novellae* giustiniane fino all'emanazione del codice Rocco (esclusi solamente il dopo-Rivoluzione francese e il codice Zanardelli), è stata sistematicamente fatta oggetto di criminalizzazione. Circoscrivendo l'indagine alle vicissitudini che hanno interessato il reato di bestemmia dal 1930 in poi, va anzitutto ricordato che l'originaria fattispecie di cui all'art.724 c.p. è figlia legittima di uno Stato (pienamente per molti, parzialmente per altri) confessionale che offriva tutela privilegiata al solo cattolicesimo, sua religione ufficiale. Non inganni però la resistenza che la disposizione ha dimostrato nel corso degli anni: sotto al vestitino rimasto formalmente intatto fino al 1995, la norma ha frequentemente cambiato pelle. Come già detto, dall'emanazione del codice fino all'entrata in vigore della Carta costituzionale, il reato di bestemmia rappresentava il coerente strumento di cui uno Stato che venerava un culto e al più ammetteva gli altri decise di dotarsi per punire chi quel culto offendeva. Correttamente, il legislatore fascista partì col dividere la 'bestemmia' dal 'vilipendio della religione di Stato', relegando la prima fra le contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi e il secondo fra i delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi.

L'art.724 recitava: 'Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato, è punito con l'ammenda da lire ventimila a lire seicentomila'. Il reato, come ogni contravvenzione, prescindeva da dolo o colpa, in ciò distinguendosi nettamente dal succitato delitto di vilipendio (art.402, dichiarato incostituzionale con la sentenza 508/00) in cui l'a-

gente, invece, era mosso da una vera e propria intenzione di offendere il culto; inoltre, prevedeva una condotta fatta di offese che, necessariamente pubbliche o comunque proferite in presenza di uditori, dovevano rivolgersi verso la 'Divinità', in questa fase coincidente con la sola Santissima Trinità, i 'Simboli' (ad esempio, la Croce) o le 'Persone' (ad esempio, la Madonna) venerati nella religione cattolica, di cui spiccava incontrovertibilmente la privilegiata centralità. Proprio tale centralità venne messa in crisi a partire dal 1948: la Carta fondamentale, coi suoi articoli 38 e 19, disegnava un ordinamento davvero incompatibile con l'idea che un unico culto potesse regnare mentre gli altri si prostravano a implorare riconoscimento. Le speranze di parificazione restarono però in *standby* per quasi 40 anni: in questo lungo periodo, complice l'egemonia politica democristiana, la norma del 1929 che sanciva quella cattolica apostolica come religione di Stato rimase intatta. Parallelamente, i tentativi di censura costituzionale dell'art.724 franarono in altrettante pronunce di infondatezza: si vedano in particolare le sentenze 79/58 e 14/73, con cui, in breve, la Corte giustificò la legittimità della disposizione alla luce di un criterio quantitativo (il riferimento alla 'religione di Stato' indicava la circostanza sostanziale che il cattolicesimo era professato dalla quasi totalità dei cittadini italiani) e di uno sociale (v'era maggiore intensità nelle reazioni sociali suscitate dalle offese al culto cattolico). C'è da dire che anche i favorevoli al mantenimento del reato

mata a valutare la c.d. 'ora di religione' nelle scuole pubbliche, perentoria avrebbe sancito la laicità dello Stato quale 'principio supremo' (sentenza 203/89). Che fare dunque di quella mummia normativa risalente al 1930 che continuava a incriminare le offese a una decaduta religione di Stato? La rivoluzione apriva consistenti dubbi interpretativi. Escluso che detta abrogazione lasciasse la fattispecie indeterminata, ci si interrogava, casomai, circa il bene giuridico tutelato dall'ormai sbilenco art.724. Molti continuavano ad ancorare la contravvenzione alla religione, ma v'era disputa sul come declinarla. Abbandonata la religione quale fattore quantitativo e sociale, taluno puntava alla religione 'bene di civiltà' di modo che, bestemmiando, si sarebbe violato il contenuto ideologico di un certo credo; altri invece, più semplicemente, vedevano l'art.724 a presidio della 'libertà religiosa', anche se è onestamente difficile ammettere che imprecando si limiti la libertà altrui. All'opposto, c'è chi ha ultimamente invocato la bestemmia stessa come manifestazione di libertà. Tutti sapranno del divieto di bestemmia posto dalla Federcalcio italiana agli albori del 2010. Ecco, l'avvocato van Megen, rappresentante dell'organizzazione mondiale dei calciatori professionisti, ha sentenziato che i suoi assistiti, recentemente definiti da un eccelso penalista 'soggetti condannati a calciare calciare calciare', hanno il fondamentale diritto di esprimere la propria opinione. Ora, se stupisce e inquieta sapere che un giurista per rendere un cliente libero si affida a...parole in



non mancarono di criticare le *rationes decidendi* adottate: tutti, a questo punto, si aspettavano una rilettura dei rapporti fra ordinamento statale e ordinamento religioso. La svolta giunse nel 1984: al punto 1 del Protocollo con cui governo e Vaticano dettero revisione al Concordato si abbandonarono in un colpo solo l'idea di religione ufficiale e la disparità tra i culti, aprendo così la pista alla Corte Costituzionale che, 5 anni più tardi, chia-

libertà, va plaudito l'*escamotage* con cui gli atleti della sfera, poco esperti di legge ma furbi e attenti al portafoglio, hanno ovviato alla multa e alla squalifica; unico indispettito il generale Diaz che, pace all'anima sua, nelle invettive distorte per non integrare una sonora bestemmia, si sarà ultimamente sentito invocare spesso. Infine, autorevole dottrina sposava la tesi della tutela della religione 'sentimento individuale e collettivo': secondo tale ricostruzione, l'Uomo esige dagli altri l'intangibilità del senso di religiosità, stante il coinvolgimento emotivo psicologico intellettuale che da esso discende. All'opposto, Consulta prima (sentenza 925/88) e Cassazione a Sezioni Unite dopo (27/3/92) optarono per un distacco dell'art.724 dalla religione: le due corti scossero infatti nel 'buon costume' il bene giuridico di riferimento. Insomma, si sarebbe punita la bestemmia in quanto espressione di volgarità pubblica qualificata, come del resto la collocazione siste-

matica suggeriva; in questa prospettiva, la norma non avrebbe comportato alcuna discriminazione fra culti, ma sarebbe stata dettata dalla considerazione che le bestemmie hanno tendenzialmente ad oggetto solo la religione cattolica (nell'immaginario collettivo non è di fatti dato pensare ad un pensionato toscano che, persa una mano di briscola al torneo ARCI, inveisca contro divinità indù o azteche, lontane dalla sua realtà e pure difficili da pronunciare nei moti di foga). La soluzione non ha goduto di gran favore: se di semplice malcostume si trattava, perché non includere la bestemmia nell'art.726 c.p., cioè nella fattispecie di 'turpiloquio'? Considerati tali dubbi oltreché i mutamenti sociali e giuridici occorsi da quel lontano 1930, la Consulta, pur spesasi solo in dichiarazioni di infondatezza, non perse occasione per sottolineare la necessità d'una riforma *per legem*. Tuttavia, estenuata dalla perdurante inerzia del legislatore, nel 1995 si risolse ad agire: dapprima sezionò l'art.724 in 'bestemmia contro la Divinità' e in 'bestemmia contro Simboli e Persone venerati nella religione di Stato', quindi decretò l'incostituzionalità della seconda previsione (sentenza 440/95), livellando dunque 'verso l'alto' la protezione alle esperienze religiose (un livellamento 'verso il basso' sarebbe dovuto passare attraverso una declaratoria totale di illegittimità che escludesse la punibilità per gli oltraggi a qualsiasi culto). Pur basata su un doveroso intento di parificazione, l'operazione mostra tutt'oggi crepe grammaticali (l'utilizzo reiterato della disgiuntiva 'o' rende riferibile alla religione di Stato non solo i Simboli e le Persone ma anche la Divinità) e aporie sistematiche (davvero un legislatore confessionale, nell'intento di accordare esclusiva tutela ad un culto, avrebbe previsto una fattispecie *ad hoc*, peraltro 'più debole' rispetto a quella comune a tutti gli altri, anziché prevedere un semplice aggravamento di pena come avveniva ex.406 per i vilipendi?) che, forse, solo l'intervento parlamentare avrebbe evitato. Nonostante detti rilievi critici e nonostante l'eccessiva idealizzazione dell'offesa che l'artificiosa parzialità della sentenza 440 comportava, larga parte della dottrina salutava con soddisfazione la pronuncia, speranzosa che la cesura destasse il Parlamento dal torpore in cui era caduto. Ironia della sorte, è alle porte del Giubileo che il Governo spinge definitivamente fuori dall'area del penalmente rilevante le imprecazioni contro le divinità. Con l'art.57 d.lgs.507/99 il reato di bestemmia viene infatti depenalizzato e la precedente ammenda viene sostituita con

una sanzione amministrativa pecuniaria. Pur avendo il legislatore delegato dato qua preminenza più alla sussidiarietà (*extrema ratio*) che alla laicità del diritto penale (parallelamente, i delitti di vilipendio non solo rimarranno, ma saranno pure oggetto di una lettura quasi reazionaria nella legge 85/06), l'operazione lascia tutto sommato appagati. L'utilizzo dello strumento penale pareva ai più rimedio eccessivo per intervenire su una prassi irrispettosa e purtroppo diffusa ma che, specie in alcune Regioni, come ricordava Appiani nella relazione introduttiva sul progetto preliminare del codice Rocco, rappresenta spesso niente più che un (deplorabile) intercalare. Sottolineata l'opportunità della scelta governativa, sembra comunque giusto mantenere una forma di presidio normativo contro le invettive religiose: possiamo pure ridere per i due minuti che Benigni in 'Berlinguer ti voglio bene' riempie di imprecazioni, possiamo pure sentirci avvelenati come Guccini con 'l'agoscia e un po' di vino, voglia di bestemmiare', ma resta il fatto che uno Stato veramente laico, e che cioè garantisce la libertà religiosa individuale, deve contrastare fenomeni che, lungi da manifestare alcuna professione, tendono semplicemente ad offendere l'essenza intima del rapporto che qualcun altro col proprio dio intende interessere.

Edoardo Mazzanti

Colloqui senza controllo

Allo straniero che si presenta in carcere per far visita a un familiare detenuto non dovrà esser richiesto alcun documento che dimostri la sua regolare presenza in Italia. Con una circolare *'ad hoc'* il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria mette nero su bianco come il poliziotto penitenziario debba agire alla luce delle norme previste dal pacchetto sicurezza che, tra l'altro, hanno introdotto il reato di immigrazione clandestina. Nelle carceri italiane un detenuto su tre è straniero: su circa 65 mila persone ospitate nei penitenziari della penisola, (ma il numero è in costante crescita) 24 mila sono cittadini stranieri, il 37%. La probabilità che siano irregolari anche alcuni dei familiari che fanno loro visita in carcere è assai alta. Dal momento che gli agenti penitenziari sono pubblici ufficiali, e quindi hanno l'obbligo di fare denuncia ogniqualvolta hanno notizia di reato ex art.

331 c.p.p., come dovranno comportarsi ora che l'immigrazione clandestina è un reato? «Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non dovrà richiedere allo straniero che accede alla struttura penitenziaria l'esibizione di alcuna documentazione attestante la sussistenza dei requisiti legittimanti la presenza sul territorio italiano, nè lo straniero sarà tenuto a dimostrare in alcun modo la regolarità della sua posizione», scrive Sebastiano Ardita, magistrato a capo della direzione generale detenuti del DAP. E questo vale a maggior ragione «nel caso in cui a richiedere il colloquio siano i figli minori di persone prive di permesso di soggiorno». Ma la circolare, diramata a tutti i provveditori regionali, precisa anche che il mancato obbligo di verifica sulla regolarità dello straniero all'ingresso del carcere «non esclude che il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, in qualsiasi modo venga a conoscenza della sussistenza del reato» di immigrazione clandestina «non sia tenuto, in via generale, a denunciare tempestivamente il reato all'autorità giudiziaria o ad altra che abbia a sua volta obbligo di riferire a quella». La decisione di non chiedere allo straniero in visita un documento che ne attesti la regolare presenza è stata presa – motiva la circolare del DAP - sulla base della considerazione che l'accesso per il colloquio con i familiari in carcere «non si configura come la fruizione di un servizio pubblico ma come esercizio di un diritto, tanto da parte dei ristretti quanto da parte dei congiunti». Anche la vicenda appena descritta mette a nudo un sistema di diritto, introdotto dal pacchetto sicurezza che evidentemente non funziona. È assai paradossale infatti che proprio all'interno del carcere, cioè la struttura deputata ad accogliere chi commette reati, si permetta allo straniero irregolare e, pertanto, colpevole del reato di immigrazione clandestina, di entrare e far visita ai propri familiari senza un preventivo controllo di regolare permanenza sul territorio italiano da parte degli ufficiali di pg. Che senso ha introdurre il reato di immigrazione clandestina se poi si permette agli stranieri irregolari di poter entrare liberamente finanche in carcere? Evidentemente, il sovraffollamento delle carceri italiane rende inapplicabile una normativa che, ancora una volta ed a parere di chi scrive, impedisce l'integrazione razziale per meri scopi politici-elettorali.

Lorenzo Bimbi



Altrodiritto intervista...

Pier Luigi Vigna

Pier Luigi Vigna nasce il 1° agosto 1933 in provincia di Firenze. Entra in Magistratura nel 1959. Dapprima pretore a Firenze e Milano, dal 1965 ha svolto le funzioni di procuratore della Repubblica (prima sostituto, poi procuratore aggiunto ed infine - dal 1991 - procuratore capo con funzioni di procuratore distrettuale antimafia) presso la procura della Repubblica di Firenze. Nei primi anni 90 è stato docente di codice penale presso la Scuola Marescialli dell'Arma dei Carabinieri di Firenze. Dal 14 gennaio 1997 è Procuratore Nazionale Antimafia, incarico che lascia nel 2005 per raggiunti limiti d'età. Sono circa le 16 quando Pier Luigi Vigna ci apre la porta della sua abitazione. L'emozione è grande, abbiamo davanti un uomo che ha vissuto da vicino, come magistrato, le cronache più nere del nostro Paese.

Una volta accomodati iniziano le nostre domande:

“Considerando che per tanti anni ha lavorato come Procuratore Nazionale Antimafia ed ha, di conseguenza, vissuto da vicino stragi, indagini e inchieste, come crede stia andando oggi la lotta alla mafia?”

“Bisogna innanzitutto fare una premessa: si sente spesso dire dagli esponenti dell'Esecutivo che il Governo in carica sta combattendo la Mafia. Questo rischia di non dare una corretta informazione ai cittadini, che possono essere indotti a ritenere che sia l'esecutivo che priva il cittadino della libertà personale e non, come avviene in realtà, l'autorità giudiziaria e questo genera una confusione circa la divisione dei poteri, oltre a far sì che ci sia una non esatta informazione sul contenuto dell'art. 14 Cost. Ci sono, inoltre, delle previsioni che minano la giustizia italiana, in primis il “processo breve”: non è certo quello di far morire i processi entro certi periodi di tempo il modo migliore per rendere più rapida e più funzionale la giustizia. Esistono poi problemi circa le risorse: ci sono diversi vuoti di organico, tanto che il Governo è ricorso a un provvedimento che porta il CSM a trasferire d'ufficio magistrati in luoghi più sensibili alla criminalità anche se in questo modo vengono sfoltiti gli uffici da dove questi

magistrati vengono tolti, lo stesso problema si pone per i collaboratori amministrativi del magistrato; ci sono anche problemi che riguardano i meccanismi di revisione processuali: non appena si stanziava un Governo vengono fatte delle Commissioni di revisione ai codici (come la commissione Grosso, la commissione Pagliaro) che, una volta portato a termine il loro programma di revisione, la maggior parte delle volte, tale programma viene abbandonato in un cassetto. In conclusione oggi, sulla lotta alla mafia e sulla giustizia è stato fatto poco in quanto ci sono mancanze di mezzi di forze di polizia, che sono il braccio del magistrato, e quindi diventerà molto difficile gestire i processi.”

“Cosa ci sa dire delle varie associazioni mafiose di oggi?”

“A mio parere fra le varie associazioni mafiose in Italia oggi la più potente è la ‘ndrangheta, la cui forza deriva da una struttura rigida che si fonda su legami di ordine familiare, che ha il monopolio sull'importazione delle sostanze stupefacenti. Da un po' di tempo Cosa Nostra, oltre a privilegiare l'aspetto “militare”, che si è espresso nelle varie stragi, ultime quelle de '92 e del '93, ha fatto uscire anche il lato “del profitto”, che ha portato a un inserimento cospicuo di imprese, gestite dalla mafia attraverso “prestanome”, che producono beni leciti e che si sono sviluppate in molti settori come quello dell'edilizia, degli appalti, delle strutture sanitarie private... I proventi delle mafie si calcola che si aggirino intorno ai 150 miliardi di Euro l'anno.

“Come mai, a suo avviso, dalla società civile di oggi non ci si possono aspettare reazioni forti come quelle degli anni '90 durante tangentopoli?”

La mancanza di reazione da parte delle persone è dovuta ad un aumento del sentimento di illegalità che deriva dalla mancanza di esemplarità che le persone dovrebbero avere nei confronti dei funzionari pubblici. Quando si vede che la giustizia, che dovrebbe essere il mezzo con cui si elimina l'illegalità, non funziona e che si fanno leggi che non danno l'idea di bene comune, al quale dovrebbero invece mirare, la gente si “adagia” e diventa priva di forza rea-



zionaria.”

“Come mai, a distanza di tanti anni, gli aspetti della vicenda del Mostro di Firenze non si sono completamente chiariti?”

“Secondo me sono stati chiariti. Ho sempre ritenuto che gli autori fossero Pacciani, Vanni e Lotti. C'è chi sostiene che sia rimasto il mistero sul mandante ma da quando questi sono stati arrestati non si sono più verificati omicidi. Inizialmente il mandante fu cercato in un farmacista di Firenze, il quale, però, venne assolto. Ed anche durante l'interrogatorio del Lotti questi non disse nulla circa un ipotetico mandante.”

“Come ha vissuto lei, da procuratore capo, le stragi di Firenze, Roma e Milano?”

“All'una e cinque mi arrivò una telefonata da parte di un collega che mi avvertì dell'esplosione. Quando giunsi presso l'accademia dei Georgofili a Firenze i vigili del fuoco mi dissero che avevano trovato una profonda buca dinanzi all'ingresso e si comprese immediatamente che si trattava di esplosivo. A distanza di poco tempo avvennero stragi analoghe: una Roma e due a Milano. Dopo che i procedimenti vennero riuniti a Firenze si iniziò a controllare i vari tabulati telefonici, per vedere se ci fossero telefonate collegate alle stragi. Si trovò un elemento di collegamento in una telefonata fatta a Prato ad un parente di un mafioso. Interrogato quest'uomo, si arrivò a rimettere insieme i vari tasselli delle vicende che portarono alle varie condanne alla pena dell'ergastolo. Durante il mio incarico come PM ho sempre cercato di tenere a bada il lato emotivo che però subentrò

quando, durante il recupero dei cadaveri di via dei Georgofili, vidi estrarre dalle macerie il corpo privo di vita di una bambina.”

“Cosa pensa dell’Art. 41 bis O.P.? La Corte Costituzionale si è più volte espressa su questo articolo ma mai dichiarandolo incostituzionale.”

“La prima volta che fu previsto quest’articolo fu a seguito dell’omicidio di Borsellino. Prima del suo inserimento nel codice dell’ordinamento penitenziario si andava avanti con decreti legge e leggi. La Corte Costituzionale ha previsto vari suoi aggiustamenti non dichiarandolo, però, mai incostituzionale. Questo, a mio avviso, a causa della pericolosità sociale degli individui a cui viene applicato, i quali hanno rapporti molto solidi fuori dalle mura carcerarie e che difficilmente lasciano cadere una volta detenuti. Il 41 bis ha come scopo quello di far sì che vengano recisi questi contatti, chiudendo il soggetto in un regime carcerario stretto ed è per questo che molti sono diventati collaboratori di giustizia, proprio perché gli è venuta a mancare la struttura solida che li sorreggevano quando ancora erano in libertà.”

“Cosa pensa delle associazioni di volontariato che operano all’interno delle mura carcerarie?”

“Penso che siano utili e che possano funzionare ma chi lo fa deve avere una certa esperienza, avere fermezza e sapersi distanziare dal detenuto, per evitare che si possa creare un “vortice emozionale” che possa coinvolgere il volontario.

Francesca Bendinelli

Diritti Violati: quando l'unità familiare non esclude più l'espulsione

Il terzo comma dell’articolo 31 del T.U. Immigrazione (D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) prevedendo “Disposizioni a favore dei minori”, recita: «il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-

fisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del [...] testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza».

Uno dei nodi principali della norma in oggetto è, evidentemente, l’individuazione dei “gravi motivi” richiesti al fine di autorizzare l’ingresso e la permanenza del familiare del minore. Sul punto si segnalano le recenti sentenze nn. 823 e 5856 della Prima sezione civile della Corte di Cassazione che hanno chiarito tali limiti, ricercando un funzionale bilanciamento tra la norma in questione e la probabile (e possibile) strumentalizzazione del minore, al fine di legittimare l’ingresso (e la permanenza) di nuclei familiari stranieri, privi di ogni titolo idoneo ad ottenere il ricongiungimento familiare (art. 29 T.U. Immigrazione).

Ed invero, ai fini del ricongiungimento, viene richiesto allo straniero il possesso di numerosi e gravosi requisiti quali la Carta di soggiorno o Permesso di soggiorno (o il relativo visto), di durata non inferiore ad un anno, per motivi di lavoro subordinato o autonomo, asilo, studio o di culto, cui si affiancano l’idoneità alloggiativa, requisiti reddituali specifici, la documentazione attestante grado di parentela, il coniugio, la minore età ed altri eventuali documenti quali l’invalidità, la presa a carico, ecc...

Ne consegue che l’ampia deroga prevista dall’art. 31 del T.U. Immigrazione,

ispirata ad «una incisiva protezione del diritto del minore alla famiglia e a mantenere rapporti continuativi con entrambi i coniugi» (così si esprime Cass., I civ., sent. n. 823/2010), necessita l’individuazione dei parametri entro cui valorizzare i “gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore” di cui sopra.

Le due decisioni citate sono concordi nel ritenere che tali gravi motivi debbano concretizzarsi in una «situazione d’emergenza rappresentata come conseguenza della mancanza o dell’allontanamento improvviso» (in tal senso, Cass. I civ., sent. n. 5856/2010).

Tale situazione di disagio dovrà, tuttavia, essere individuata non in astratto come mera conseguenza dell’allontanamento, bensì in concreto, anche attra-



verso il ricorso ad apposite consulenze tecniche, avuto specifico riguardo alla sensibilità e maturità del minore.

Pertanto, l’esigenza di ordine pubblico che si sostanzia nel decreto di espulsione dello straniero irregolare è recessiva all’interesse del minore nella sola ipotesi in cui il suo ordinario processo educativo, formativo o scolastico rischi di vanificarsi in seguito all’allontanamento del genitore, soffrendo altresì di pesanti limiti temporali, atteso che l’ingresso o la permanenza del familiare possono essere autorizzati “solo per un periodo di tempo determinato”, e comunque fino alla permanenza dei “gravi motivi”.

Peter Lewis Geti



Italia noir - Delitti italiani irrisolti

Simonetta Cesaroni, il delitto di via Poma

Il "delitto di Via Poma" è l'espressione con cui si fa riferimento all'omicidio di Simonetta Cesaroni, avvenuto il 7 agosto 1990 a Roma. Si tratta di un omicidio a tutt'oggi irrisolto. Simonetta Cesaroni, 21 anni, lavorava presso lo studio commerciale "Reli Sas" di Salvatore Volponi che aveva tra i suoi clienti anche l'Associazione italiana alberghi della gioventù (A.I.A.G.), con sede in via Poma 2 a Roma. Qui Simonetta si occupava di contabilità alcuni giorni a settimana. Nel pomeriggio del 7 agosto 1990, prima di essere brutalmente uccisa, Simonetta si trovava negli uffici della A.I.A.G., come concordato nella mattina con Salvatore Volponi, per sbrigare alcune pratiche. Era il suo ultimo impegno per la giornata. Alle 17.35 risale l'ultimo indizio che Simonetta sia ancora viva. Infatti, le viene fatta una telefonata da Luigia Berrettini riguardo il suo lavoro. Alle 18.20 avrebbe dovuto telefonare a Volponi per un aggiornamento sul suo lavoro, ma quella telefonata non avverrà mai. I familiari aspettavano Simonetta a casa per le 20 e cominciarono ad essere infastiditi per quel ritardo, perché Simonetta avvertiva se si tratteneva al lavoro. Alle 21.30 la sorella si preoccupa perché Simonetta non risponde al telefono; decide perciò di contattare Volponi con il quale si accorda per incontrarsi in via Poma. Arrivati al luogo pattuito si fanno aprire (con un duplicato del mazzo di chiavi) dalla moglie del portiere. Quando aprono la porta tutto appare normale, ma nella stanza in fondo al corridoio trovano il corpo straziato di Simonetta quasi completamente denudato, riverso in un lago di sangue. La scena del crimine mostra che non c'è stato segno d'effrazione, perché la porta dell'ufficio non risulta forzata. È stato subito ipotizzato che la vittima avesse volontaria-

mente aperto al suo assassino, il quale andandosene ha chiuso la porta con quattro giri di chiave. Si è ritenuto, dato che Simonetta è stata ritrovata semi-nuda, che il movente dell'omicidio fosse di natura sessuale. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, con ogni probabilità, un uomo è entrato negli uffici A.I.A.G. ma ad un rifiuto della ragazza, perde il controllo. Simonetta cerca di sfuggirgli. Viene però sopraffatta ed immobilizzata a terra, viene colpita con un oggetto o sbattuta violentemente a terra. Ad ogni modo per via di un grave trauma cranico Simonetta muore, stabilirà




Simonetta Cesaroni, la vittima

l'autopsia, tra le 18 e le 18.30. All'assassino tutto ciò non basta, dopo aver preso un tagliacarte, ha inferto su tutto il corpo della vittima 29 coltellate. Il seno è coperto per metà e sul capezzolo scoperto c'è una ferita che sembra un morso. Nella altre stanze non si rinvennero tracce di colluttazione. Dopo aver finito, l'assassino ha ripulito la stanza del delitto, lasciando nel ripostiglio dell'ufficio gli stracci sciac-

quati e strizzati. Gli abiti di Simonetta vengono portati via assieme a molti effetti personali e non saranno mai ritrovati. Dalla borsa vengono portate via le chiavi dell'ufficio. Il giorno seguente cominciano le indagini. La polizia interroga i portieri dello stabile, i quali affermano essere rimasti in cortile per tutto il pomeriggio del 7 agosto. Sostengono inoltre che non hanno visto entrare nessuno dall'ingresso principale in quell'orario e, stando alle loro dichiarazioni, nessuno è potuto entrare nella scala dove si trovano gli uffici della A.I.A.G. senza essere notato. Dalle testimonianze

raccolte emerge che Pietro Vanacore (uno dei portieri) non era insieme agli altri giù nel cortile proprio tra le 17.30 e le 18.30, e sui suoi pantaloni vengono rinvenute tracce di sangue. Per gli inquirenti è la soluzione del caso. Vanacore trascorre più di 20 giorni in carcere, ma ad un esame più approfondito, le tracce di sangue sui suoi pantaloni risultano essere dello stesso Vanacore, affetto da emorroidi. Le indagini allora si spostano su Federico Valle, nipote dell'inquilino Cesare Valle. L'ipotesi lo vuole accecato dalla love story che suo padre avrebbe con Simonetta. Valle si rivolge al suo legale e, proclamandosi estraneo ai fatti, dispone che venga esaminato il suo sangue. Il test del DNA lo scagiona, non è suo il sangue sulla maniglia. Tre persone gli forniscono un alibi e suo padre, nell'affermare di non conoscere Simonetta,

esclude una love story. Viene comunque ordinata una perizia sul corpo di Valle, al fine di individuare cicatrici o tagli che possano testimoniare la difesa di Simonetta. Lo fanno visitare da un medico che rinviene un segno su un braccio, che Valle dice essere una smagliatura. Gli inquirenti credono che se lo sia fatto proprio mentre uccideva Simonetta ma una consulenza medico-legale esclude



Pietro Vanacore, il portiere del palazzo

l'ipotesi di una cicatrice da lama, dando ragione al ragazzo. Sembra che l'assassino di Simonetta Cesaroni non possa avere un nome, ma le indagini proseguono.

2007: Le tracce di saliva trovate sui capi intimi di Simonetta, che indossava quando fu uccisa, corrispondono al DNA di Raniero Busco, che diviene ufficialmente un indiziato ed iscritto nel registro degli indagati.

2008: Paola Cesaroni dichiara che Simonetta aveva indossato intimo pulito il giorno in cui fu uccisa. Si preleva l'impronta dell'arcata dentaria di Raniero Busco, per confrontarla col segno a "V" trovato sul capezzolo del seno sinistro di Simonetta, prodotto da un morso dell'assassino. Secondo i periti, il segno a "V" indica una forma particolare degli incisivi inferiori dell'assassino.

2009: si conclude la nuova indagine. Si ascolta la relazione dei consulenti del PM, che esponendo i risultati della loro analisi sull'arcata dentaria di Busco, ne dimostrano la compatibilità col morso sul capezzolo di Simonetta. Il GUP ascolta anche la relazione del consulente nominato dalla difesa di Busco. È accolta la richiesta di rinvio a giudizio di Busco.

3 febbraio 2010: si riapre il processo per il delitto di Via Poma. Emergono lacune sull'alibi di Busco per il primo pomeriggio del 7 agosto. Busco dichiara di aver trascorso le ore del delitto assieme ad un suo amico, al quale stava riparando il motorino

sotto casa sua. L'amico di Busco però lo smentisce: quel pomeriggio si trovava in una casa di cura per anziani a Frosinone a causa della morte di sua zia (si mostra il certificato di morte della parente che accerta la verità del fatto). Quel giorno incontrò Busco solo dopo le 19:30, al suo rientro da Frosinone.

8 marzo 2010: a pochi giorni dalla sua depo-

sizione, Pietro Vanacore si suicida nei pressi di Taranto, legandosi una lunga fune al collo e gettandosi in mare dalla scogliera. Dopo il delitto di Via Poma si era ritirato a Monacisso, per cercare un po' di pace dopo gli eventi che lo hanno visto coinvolto nell'agosto del 1990. Nonostante sia stato assolto definitivamente, si è portato addosso questo peso. Per tutti, è sempre stato indefettibilmente legato al delitto di Via Poma. Hanno pesato di più quei giorni di carcere che l'assoluzione definitiva della Cassazione. Si è fatta largo l'ipotesi di un omicidio mascherato da suicidio, in effetti non così improbabile. Qualcuno poteva temere le dichiarazioni di Vanacore e avere più interesse al suo silenzio. Forse Vanacore era a conoscenza della verità. Chissà. Ancora si indaga e anche la soluzione di questo mistero sembra lontana.

Annalisa Quilici

La situazione sanitaria carceraria: cambiamenti in vista

Presso l'ASL di Livorno, si è svolta una Conferenza avente ad oggetto l'assistenza sanitaria penitenziaria, organizzata dalla ASL medesima, alla quale sono stati invitati i volontari dell'Altro Diritto di Pisa. Con il DPCM 1° Aprile 2008 la situazione

sanitaria carceraria è notevolmente cambiata dal punto di vista istituzionale, il decreto segna il passaggio delle funzioni di assistenza sanitaria in carcere dal Ministero della Giustizia a quello della Salute. Consensus Conference ha avuto lo scopo di illustrare i contenuti del decreto in questione e di marcare delle linee condive di comportamento in vista di una collaborazione fra Direzione carceraria, sanitari che operano nelle strutture penitenziarie o che si trovano a dover curare detenuti nelle strutture ospedaliere pubbliche e associazioni, sanitarie e non, che operano nel settore. La prima ad avere la parola è stata il Magistrato di Sorveglianza della Casa Circondariale di Livorno, la Dott.ssa Paola Boni, la quale ha fatto notare che molto spesso giustizia e salute in carcere si sovrappongono, creando non pochi problemi dal punto di vista pratico-giuridico.

Chiarezza sui principi fondatori e su cosa è il DPCM del 2008 l'ha fatta Bruno Benigni, il quale si occupa del "Forum Nazionale per la salute dei detenuti". «Il DPCM», ha affermato Benigni, «assegna al SSN il compito e la responsabilità della salute in carcere, la cui attività all'interno delle Case di Reclusione non si è ancora pienamente affermata. Questa "riforma sanitaria carceraria", per vedersi applicata ha bisogno della collaborazione fra Stato e Regioni, in quanto è la prima volta che le Regioni entrano in carcere *ope legis*, per mandato Costituzionale con riferimento all'Art. 117 Costituzione». Secondo Benigni la riforma è nata con un limite di fondo: non è scaturita da un movimento pratico e visivo né da parte dei detenuti, che probabilmente non hanno avuto la possibilità di far sentire la loro voce, né da parte degli operatori sanitari. Tenendo conto di questo e avendo chiara la situazione carceraria attuale, caratterizzata dal sovraffollamento, il quale incide negativamente sulla salute dei detenuti, gli Istituti di Detenzione sono pronti a questa riforma? Sono pronte le Regioni ad entrare in questa non facile realtà?

Francesca Bendinelli




Il film:

CELLA 211

Un film di Daniel Monzón, basato sul romanzo “Celda 211” di Francisco Perez Gandul, genere azione, durata 110 minuti circa. Juan Oliver, al suo primo incarico come secondino nel carcere di massima sicurezza di Zamorra (Spagna), decide di recarsi a lavoro con un giorno di anticipo per conoscere colleghi, luoghi, regole e in generale per prendere confidenza con quello che lo aspetterà. Già dalle prime scene e dai suoi primi sguardi che s’incrociano con sbarre e detenuti rinchiusi, mostra dolcezza negli occhi e bontà d’animo. Juan Oliver, uomo buono, dolce marito ed entusiasta della semplicità della vita quotidiana, scoprirà di essere una persona diversa da quella che ha sempre creduto, e capace di trasformarsi in un “qualsiasi detenuto”, feroce e violento, se ferite le cose più importanti della sua vita, sua moglie, al sesto mese di gravidanza. Ferito da un calcinaccio che cade dal soffitto durante la visita guidata del braccio con detenuti pericolosissimi, svenuto, sarà portato nella cella 211 anziché in infermeria, cella al momento vuota. Sarà proprio la storia del detenuto di questa precisa cella che giustificherà le richieste e le negoziazioni con gli agenti da parte dei detenuti una volta iniziata la rivolta carceraria. In questa ribellione il protagonista Juan Oliver si troverà immerso, svegliandosi solo, spaventato e in trappola nella cella in cui era stato portato per essere rianimato. Il braccio carcerario sarà chiuso e Malamadre (Luis Tosor), che ci cattura per la sua disperata forza e il suo concetto di onore e lealtà, capeggerà la rivolta, con l’aiuto di Juan, che per non essere preso come ostaggio né tantomeno linciato, si fingerà un detenuto appena arrivato per omicidio di primo grado condannato a diciannove anni. Un thriller mozzafiato, scorrevole al punto da non riuscire a distogliere lo sguardo sino alla fine che si rivelerà spietata e inaspettata permettendogli di vincere ben otto premi Goya, gli oscar spagnoli. Nonostante l’inganno, tra i due nascerà un rapporto molto stretto, di collaborazione e iniziativa reciproca. Malamadre si fiderà di lui, dopo averlo umiliato davanti a tutti i detenuti riducendolo nudo per le presentazioni, e si servirà di Juan giacché saprà leggere, scrivere e soprattutto si rivelerà un bravo stratega nelle scelte da appoggiare. Juan saprà come gestire la rivolta, come comportarsi con gli ostaggi politici dell’ETA (organizzazione terrorista indipendenti-

sta vasca, spagnola), usati per ricevere ascolto e un piatto di gamberi per tutti! Un film con temi importanti, dagli equilibri precari del carcere, rapporti fragili e non del tutto onesti, assenza quasi totale della fiducia, come si evincerà dai tradimenti di coloro che fanno soffiare interne in cambio di favori. Altro aspetto che il film porta alla nostra attenzione è, infatti, la discriminazione tra gli stessi detenuti, non solo perché si creano dei padroni, pronti a uccidere per onore o per uno sguardo di troppo, e dei sottomessi alle loro leggi, pena il linciaggio, ma soprattutto nel rapporto con l’esterno, con le guardie stesse, con le informazioni che possono entrare e uscire, nei rapporti con il potere, pronto a proteggerti fino al momento in cui gli passi informazioni importanti dal carcere e a tradirti quando meno te lo aspetti, un gioco di cui sarà vittima anche il protagonista. Un mondo sconosciuto, sottovalutato e allo stesso tempo sopravvalutato. Sarà davvero rieducativo il sistema carcerario? I detenuti usciranno tranquilli e vogliosi di iniziare, questa volta correttamente? Domande difficili sulle quali la pellicola ti lascia riflettere. Questa punizione sta funzionando? O sta solo creando un’isola di delinquenza e rabbia che un giorno gli ex detenuti scaricheranno una volta fuori di prigione? Allo stesso tempo rileva come anche i detenuti, assassini, serial killer e psicopatici, sappiano cosa significa essere trattato come un essere umano. Le richieste che inoltreranno al ministero sono semplici, almeno per noi che siamo fuori da quel mondo di abbandono e poca considerazione dell’essere umano: visite mediche non più dietro le sbarre ma in un’infermeria attrezzata, altrimenti il “cancro grande come un kiwi continuerà a essere scambiato per una diarrea”, visite esterne non più arbitrarie ma ogni quindici giorni, vogliono vedere i loro cari e non essere minacciati, chiedono l’eliminazione dell’isolamento, l’uomo non è una bestia che può stare al buio per 20 giorni e senza parlare con nessuno... Un aspetto interessante, questioni profonde e complesse: il carcere e la sua “ratio” prevedono la perdita della dignità umana? O deve punirti per il tuo crimine senza farti dimenticare di essere uomo? Un racconto che ti cattura, non fa calare l’attenzione e mostrando uno spaccato di società che non voglia-



mo vedere, ci confonde, finiamo per non sapere più schierarsi, se dalla parte della legge, della giustizia e delle forze dell’ordine o dalla parte della violenza, della rabbia, dei detenuti.

Susy Cantini

La decisione sul reinserimento del detenuto: la vicenda di Angelo Izzo

Ventinueve Settembre 1975, Maria Rosaria Lopez (19 anni) e Donatella Colasanti (17 anni).

Ventotto Aprile 2005, Maria Carmela Linciano (49 anni) e Valentina Maiorano (14 anni).

Tra le due date corrono circa trent’anni, ma il colpevole è lo stesso: Angelo Izzo. Nato a Roma nel 1955 da una famiglia agiata, Angelo Izzo è sempre stato un giovane irrequieto e violento, “eminenza grigia” di un gruppo di “canaglie invase e violente”, come le definì il compagno di scuola Marco Lodoli.

Condannato all’ergastolo in seguito all’accertamento della sua responsabilità nel massacro del Circeo, trascorse un’esperienza penitenziaria particolarmente complessa e ricca di episodi di violenza e di intolleranza. Ed invero, dapprima tentò di evadere (1977) prendendo in ostaggio un agente di polizia penitenziaria, successiva-

mente fu trovato in possesso di un piccolo coltello occultato in un cartone di latte (1983) e condannato per falsa testimonianza.

Nel 1992 divenne un "collaboratore di giustizia", fornendo spesso indicazioni inattendibili. Ciononostante ottenne un permesso premio per trascorrere il suo compleanno a Roma, e venne arrestato a Parigi poche settimane più tardi, con addosso documenti falsi, una rivoltella e 10 milioni di lire (circa 5164,00 Euro) in contanti. Tra il 1997 ed il 2003 Izzo intraprende un percorso di redenzione che gli consente di accedere al regime di semilibertà. Mentre godeva di tale beneficio, perpetra il cruento omicidio di Carmela Linciano e Valentina Maiorano, in una villa a Ferrazzano, in provincia di Campobasso. "Si è trattato di un reato efferato - ha sottolineato Domenico Farinacci, capo della Squadra Mobile - con modalità brutali. Ma c'è in più una ritualità di chi non deve semplicemente sopprimere una persona. Non è stata una semplice esecuzione".

Un atto di violenza inconsulto e scioccante che ha sconvolto soprattutto quanti conoscevano



Angelo Izzo

Izzo e che si erano lasciati convincere della bontà del suo ravvedimento. Il suo stesso difensore, l'avv. Enzo Guarnera, racconta: "Mi sembrava veramente pentito. Era desideroso di lavorare e di ricominciare una vita. Era una persona totalmente diversa da quella delle cronache dei giornali, non sembrava più il ragazzo che aveva compiuto le efferatezze del Circeo. Non voleva dare problemi di sorta, non voleva che si parlasse in maniera negativa di lui in carcere. Insomma sembrava veramente un altro".

Persino Marco Lodoli, testimone e vittima dei primi atteggiamenti violenti di Angelo Izzo racconta: "Sapevo che Izzo e Guido erano capaci di tutto, avevano gli occhi senza luce di chi può uccidere una ragazza come si schiaccia una mosca. Eppure quando vidi in televisione una lunga intervista a Izzo, che condannava il suo passato mostruoso e si diceva cambiato, ho provato un sollievo. Si può sempre cambiare, ho pensato. Mi ero

sbagliato".

I familiari delle ultime vittime, nel 2006, hanno presentato ricorso dinanzi alla Corte Europea di Strasburgo nei confronti delle autorità italiane per la decisione di concedere la semilibertà a Izzo sostenendo la violazione del diritto alla vita, delle due donne, sancito dall'art. 2 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, ricordando che esso obbliga lo Stato non solo ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e irregolare, ma anche a prendere le misure necessarie alla protezione delle persone poste sotto la sua giurisdizione.

Con sentenza del 15 dicembre 2009, la Corte di Strasburgo ha accolto tale ricorso condannando l'Italia a risarcire i fami-

liari per una somma pari a 45mila euro per danni morali. La vicenda, drammatica ed inquietante, impone una riflessione sull'istituto della semilibertà. Ed invero, tale regime viene concesso dal Tribunale di Sorveglianza in seguito alla valutazione di due elementi, tra loro autonomi ma integranti nella valutazione finale. Il primo elemento consiste nell'apprezzamento dei progressi compiuti dal detenuto nel

corso del trattamento penitenziario. Il secondo, invece, riguarda un'indagine diretta a valutare la sussistenza delle condizioni per il reinserimento graduale del condannato. Entrambi i presupposti sono l'oggetto di un accertamento complesso realizzato dal giudice e dagli operatori penitenziari. Ed invero, dopo vent'anni di esperienza penitenziaria particolarmente travagliata, vissuta all'insegna dell'ideologia del "superuomo", si rileva una netta inversione di tendenza nell'ultimo decennio. "Pur con le cautele imposte dalla originaria elevata pericolosità sociale del condannato - scrivevano nel 2004 i magistrati del Tribunale di Sorveglianza - i progressi compiuti nel corso del trattamento e le prove concrete e costanti di partecipazione all'opera di rieducazione descrivono una lenta, faticosa e, per questo, più veritiera evoluzione della personalità di Izzo, che appare oggi, in senso positivo, persona assai diversa da quella

che l'opinione pubblica italiana ha tristemente cristallizzato nella propria memoria storica e tale da consentire la formulazione per il futuro di un giudizio prognostico favorevole circa l'idoneità dello stesso ad una costruttiva partecipazione sociale". Appaiono altresì emblematiche le dichiarazioni dello stesso Angelo Izzo che, parlando del suo percorso rieducativo, raccontava: "Per arrivare a ridimensionare me stesso ci sono voluti molti anni, provato dalla durezza della carcerazione e dall'impetosa criminalizzazione da parte dell'opinione pubblica, ma sostenuto dai miei familiari e da altre persone amiche, sono riuscito comunque a cogliere la bellezza di essere nient'altro che un uomo tra gli altri uomini".

Ma in che limiti tale presa di coscienza può essere validamente presa in considerazione?

I fatti hanno infatti dimostrato che il pentimento non fosse reale, ma probabilmente la parte emersa di una sindrome schizoide. Lo stesso Izzo, infatti, ha recentemente scritto: "Mi sono sforzato immensamente di essere buono e io per primo ero convinto di essere lontanissimo dal ragazzo assassino che ero stato".

La stessa Corte EDU ha sottolineato che la sua decisione "non rappresenta una critica al sistema di reinserimento dei detenuti", quanto piuttosto una condanna al modo in cui questo è stato applicato al caso di Izzo. Più correttamente la critica andrebbe mossa nei confronti del sistema di controllo del reo ammesso al regime della semilibertà. Ed invero, dopo un primo periodo di corretto rispetto delle prescrizioni impostegli, Angelo Izzo aveva iniziato ad accompagnarsi con pregiudicati, munito di armi e con elevate somme di denaro. Le autorità di sorveglianza, nonostante fossero state allertate dalle indiscrezioni degli informatori e dai controlli effettuati, non sono mai intervenute, anche perché costrette dai lunghi tempi del procedimento. In questo senso sembra quindi doversi intendere la decisione della Corte secondo cui "l'articolo 2 della Convenzione obbliga lo Stato non solo ad astenersi dal provocare la morte in modo volontario e irregolare, ma anche a prendere le misure necessarie alla protezione delle persone poste sotto la sua giurisdizione".

* Per approfondimenti sul regime di semilibertà si rinvia a www.altrodiritto.unifi.it/sportell/semilib.htm *

Nicol Claroni
Matteo Lazzara

Articolo

Art17 periodico quadrimestrale di impegno civile, supplemento di *L'Altro*
PUBBLICATO SOTTO IL PATROCINIO DELLA SOPRINTENDENZA

ARCHIVISTICA PER LA TOSCANA

Direttore responsabile: *L'Altro*; Edoardo Semmola

Responsabile art17: Biagio Depresbiteris

Coordinatore lavori: Marta Campagna

Redazione: Biagio Depresbiteris, Marta Campagna, Simona Ambrosio, Francesca Bendinelli,
Benedetta Di Gaddo, Paola Di Maggio, Peter Lewis Gati, Giuseppe Marotta, Edoardo Mazzanti,
Erica Marighiani.

Editore: *L'altro diritto*, Centro di documentazione su carcere, marginalità e devianza.

Reg. Trib. Firenze n° 5845/bis del 18/05/2004

Stampatore: Neros - Pontedera



adpisa@libero.it

"L'altro diritto" è un Centro di Documentazione nato presso il Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto dell'Università di Firenze nel 1966; svolge attività di ricerca sui temi dell'emarginazione sociale, della devianza, delle istituzioni penali e del carcere. Il Centro, diretto dal Prof. Emilio Santoro (docente di Filosofia del diritto presso l'Università di Firenze) si avvale della collaborazione di numerosi esperti in ambito penitenziario e penale, tra cui anche alcuni docenti e ricercatori della Facoltà di Giurisprudenza dell'Ateneo pisano. Dopo una fase iniziale in cui il Centro ha svolto le proprie attività intorno a Firenze, il gruppo di volontari si è allargato, grazie soprattutto alla collaborazione di giovani provenienti dall'ambito universitario, fino a diventare operativo anche nelle carceri di Pisa, Livorno, Lucca e Massa. A questo scopo è stata stipulata con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria (PRAP) una Convenzione per la consulenza sulle problematiche dei detenuti, in particolare di quelli stranieri. In base agli accordi presi con il PRAP, i volontari - studenti, laureati, praticanti avvocati o giovani avvocati - svolgono una duplice attività: da un lato, la consulenza agli operatori delle diverse carceri, specie sulla gestione dei migranti detenuti, dall'altro la consulenza diretta ai detenuti stessi per informarli dei loro diritti ed aiutarli ad accedervi, anche scrivendo per loro domande, istanze o reclami rivolti alla Magistratura, alla Direzione dell'Istituto Penitenziario o ad altre istituzioni, in tutte le circostanze in cui non è necessaria la mediazione di un avvocato. Gli operatori del Centro possono anche adoperarsi per far avere ai detenuti tutti i documenti che rientrano nel loro diritto, per consentire loro di accedere a tutte le prestazioni sociali da cui non sono per legge esclusi. I volontari rivolgono inoltre una particolare attenzione ai casi riguardanti i detenuti stranieri e tutte le procedure volte al rinnovo del permesso di soggiorno, al ricongiungimento familiare, all'acquisto della cittadinanza italiana. Infine a partire dal mese di maggio 2008 *"L'altro diritto"* che opera su Pisa, Livorno e Lucca, - oltre a promuovere una serie di conferenze - pubblica con cadenza quadrimestrale *Articolo 17*, con l'intenzione di far conoscere agli studenti della Facoltà di Giurisprudenza l'attività svolta dai volontari in carcere e le problematiche connesse alla vita penitenziaria, oltre al costante monitoraggio dell'evoluzione della giurisprudenza e della legislazione in materia.

Per info: adpisa@libero.it



adi
Associazione dottorandi
e dottori di ricerca italiani

L'Altro diritto su

report

Le buone notizie fanno scalpore!

Anche Milena Gabanelli e Giuliano Marrucci
si sono interessati all'Altro Diritto.

Per vedere la puntata vai su www.report.it, e
clicca, fra le goodnews, "lezioni di diritto"
oppure all'indirizzo www.altrodiritto.unifi



**LIBRERIA
PELLEGRINI**

**"la tua libreria giuridica
accanto alla facoltà"**

Via Curtatone e
Montanara 5, tel. 050/2200024
www.librieriapellegrini.it

www.altrodiritto.unifi.it/art17

www.altrodiritto.unifi.it